

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
95/C 93/01	Posizione comune (CE) n. 1/95, del 20 febbraio 1995, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati	1
95/C 93/02	Posizione comune (CE) n. 2/95, del 14 marzo 1995, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo)	25

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 1/95

definita dal Consiglio il 20 febbraio 1995

in vista dell'adozione della direttiva 95/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... ,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati

(95/C 93/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'arti-
colo 189 B del trattato ⁽³⁾,

considerando che gli obiettivi della Comunità, enunciati
nel trattato quale è stato modificato dal trattato
sull'Unione europea, consistono nel realizzare un'unione
sempre più stretta tra i popoli europei, nell'istituire
relazioni più strette tra gli Stati che la Comunità riunisce,
nell'assicurare mediante un'azione comune il progresso
economico e sociale eliminando le barriere che dividono
l'Europa, nel promuovere il miglioramento costante delle
condizioni di vita delle sue popolazioni, nel preservare e
rafforzare la pace e la libertà e nel promuovere la
democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti
dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri nonché
dalla convenzione europea di salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali;

considerando che i sistemi di trattamento dei dati sono al
servizio dell'uomo; che essi, indipendentemente dalla
nazionalità o dalla residenza delle persone fisiche, deb-

bono rispettare le libertà e i diritti fondamentali delle
stesse, in particolare la vita privata, e debbono contri-
buire al progresso economico e sociale, allo sviluppo degli
scambi nonché al benessere degli individui;

considerando che l'instaurazione e il funzionamento del
mercato interno, nel quale, conformemente all'arti-
colo 7 A del trattato, è assicurata la libera circolazione
delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali,
esigono non solo che i dati personali possano circolare
liberamente da uno Stato membro all'altro, ma che siano
altresì salvaguardati i diritti fondamentali della persona;

considerando che nella Comunità si ricorre sempre più
frequentemente al trattamento di dati personali nei vari
settori delle attività economiche e sociali; che i progressi
registrati dalle tecnologie dell'informazione facilitano
notevolmente il trattamento e lo scambio di tali dati;

considerando che l'integrazione economica e sociale deri-
vante dall'instaurazione e dal funzionamento del mercato
interno ai sensi dell'articolo 7 A del trattato comporterà
necessariamente un sensibile aumento dei flussi transfron-
tali di dati personali tra tutti i soggetti della vita
economica e sociale degli Stati membri, siano essi privati
o pubblici; che lo scambio di dati personali tra imprese
stabilite in Stati membri differenti è destinato ad aumen-
tare; che le amministrazioni nazionali dei vari Stati mem-
bri debbono collaborare, in applicazione del diritto
comunitario, e scambiarsi i dati personali per poter
svolgere la loro funzione o esercitare compiti per conto di
un'amministrazione di un altro Stato membro, nell'am-
bito dello spazio senza frontiere costituito dal mercato
interno;

considerando inoltre che il rafforzamento della coopera-
zione scientifica e tecnica e la messa in opera coordinata
di nuove reti di telecomunicazioni nella Comunità richie-
dono e facilitano la circolazione transfrontaliera di dati
personali;

⁽¹⁾ GU n. C 277 del 5. 11. 1990, pag. 3 e GU n. C 311 del
27. 11. 1992, pag. 38.

⁽²⁾ GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 38.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del ... (non ancora pubbli-
cato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio
del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e
decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubbli-
cata nella Gazzetta ufficiale).

considerando che il divario nei livelli di tutela dei diritti e delle libertà personali, in particolare della vita privata, garantiti negli Stati membri relativamente al trattamento di dati personali può impedire la trasmissione dei dati stessi fra territori degli Stati membri e che tale divario può pertanto costituire un ostacolo all'esercizio di una serie di attività economiche su scala comunitaria, falsare la concorrenza e ostacolare, nell'adempimento dei loro compiti, le amministrazioni che intervengono nell'applicazione del diritto comunitario; che detto divario nel grado di tutela deriva dalla diversità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali;

considerando che, per eliminare gli ostacoli alla circolazione dei dati personali, il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone relativamente al trattamento di tali dati deve essere equivalente in tutti gli Stati membri; che tale obiettivo, fondamentale per il mercato interno, non può essere conseguito esclusivamente attraverso l'azione degli Stati membri, tenuto conto in particolare dell'ampia divergenza esistente attualmente tra le normative nazionali in materia e della necessità di coordinarle affinché il flusso transfrontaliero di dati personali sia disciplinato in maniera coerente e conforme all'obiettivo del mercato interno ai sensi dell'articolo 7 A del trattato; che risulta pertanto necessario un intervento della Comunità ai fini di un ravvicinamento delle legislazioni;

considerando che, data la protezione equivalente derivante dal ravvicinamento delle legislazioni nazionali, gli Stati membri non potranno più ostacolare la libera circolazione tra loro di dati personali per ragioni inerenti alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata; che gli Stati membri disporranno di un margine di manovra di cui potranno valersi, nell'applicazione della direttiva, i partner economici e sociali; che potranno quindi precisare nella loro legislazione nazionale le condizioni generali di liceità dei trattamenti; che così facendo gli Stati membri si adopereranno per migliorare la protezione attualmente prevista dalle loro leggi; che, nei limiti di tale margine di manovra e conformemente al diritto comunitario, potranno verificarsi divergenze nell'applicazione della direttiva e che queste potranno ripercuotersi sulla circolazione dei dati sia all'interno dello Stato membro che nella Comunità;

considerando che le legislazioni nazionali relative al trattamento dei dati personali hanno lo scopo di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, riconosciuto anche dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario; che pertanto il ravvicinamento di dette legislazioni non deve avere per effetto un indebolimento della tutela da esse assicurata ma deve anzi mirare a garantire un elevato grado di tutela nella Comunità;

considerando che i principi della tutela dei diritti e delle libertà delle persone, in particolare del rispetto della vita privata, contenuti dalla presente direttiva precisano ed ampliano quelli enunciati dalla convenzione del 28 gen-

naio 1981 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale;

considerando che i principi di tutela si devono applicare a tutti i trattamenti di dati personali quando le attività del responsabile del trattamento rientrano nel campo d'applicazione del diritto comunitario; che deve essere escluso il trattamento di dati effettuato da una persona fisica nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico quali per esempio la corrispondenza e la compilazione di elenchi di indirizzi;

considerando che le attività previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea attinenti alla pubblica sicurezza, alla difesa, alla sicurezza dello Stato o alle attività dello Stato in materia di diritto penale non rientrano nel campo d'applicazione del diritto comunitario, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, dell'articolo 57 e 100 A del trattato; che il trattamento di dati personali che è necessario alla salvaguardia del benessere economico dello Stato non rientra nell'ambito della presente direttiva qualora il trattamento sia legato a questioni di sicurezza dello Stato;

considerando che la presente direttiva dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati in forma di suoni e immagini relativi a persone fisiche, vista la notevole evoluzione in corso nella società dell'informazione delle tecniche per captare, trasmettere, manipolare, registrare, conservare o comunicare siffatti dati;

considerando che il trattamento dei suddetti dati rientra nella presente direttiva soltanto se è automatizzato o se riguarda dati contenuti, o destinati ad essere contenuti, in un archivio strutturato secondo criteri specifici relativi alle persone, in modo da consentire un facile accesso ai dati personali di cui trattasi;

considerando che nel campo d'applicazione della presente direttiva non rientra il trattamento di dati in forma di suoni e immagini, quali i dati di controllo video, finalizzato alla pubblica sicurezza, alla difesa, alla sicurezza dello Stato o all'esercizio di attività dello Stato nella sfera del diritto penale o di altre attività che esulano dal campo d'applicazione del diritto comunitario;

considerando che, per quanto attiene al trattamento di suoni e immagini finalizzato all'attività giornalistica o all'espressione letteraria o artistica, in particolare del settore audiovisivo, i principi della direttiva hanno un'applicazione limitata, conformemente a quanto dispone l'articolo 9;

considerando che, onde evitare che una persona venga privata della tutela cui ha diritto in forza della presente direttiva, è necessario che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nella Comunità rispetti la legislazione di uno degli Stati membri; che, a questo proposito, è opportuno assoggettare i trattamenti effettuati da una persona che opera sotto l'autorità del responsabile del trattamento stabilito in uno Stato membro alla legge di tale Stato;

considerando che lo stabilimento nel territorio di uno Stato membro implica l'esercizio effettivo e reale dell'attività mediante un'organizzazione stabile; che la forma giuridica di siffatto stabilimento, si tratti di una semplice succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non è il fattore determinante a questo riguardo; che quando un unico responsabile del trattamento è stabilito nel territorio di diversi Stati membri, in particolare per mezzo di filiali, esso deve assicurare, segnatamente per evitare che le disposizioni vengano eluse, che ognuno degli stabilimenti adempia gli obblighi previsti dalla legge nazionale applicabile alle attività di ciascuno di essi;

considerando che la tutela delle persone prevista dalla presente direttiva non deve essere impedita dal fatto che il responsabile del trattamento sia stabilito in un paese terzo; che, in tal caso, è opportuno che i trattamenti effettuati siano disciplinati dalla legge dello Stato membro nel quale sono ubicati i mezzi utilizzati per il trattamento in oggetto e che siano prese le garanzie necessarie per consentire l'effettivo rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalla presente direttiva;

considerando che la presente direttiva lascia impregiudicate le norme di territorialità applicabili in materia penale;

considerando che gli Stati membri preciseranno, nella loro legislazione o in sede di applicazione delle norme di attuazione della presente direttiva, i requisiti generali di liceità del trattamento dei dati; che in particolare l'articolo 5, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8, consente agli Stati membri di prevedere, indipendentemente dalle norme generali, condizioni particolari per il trattamento dei dati in settori specifici e per le varie categorie di dati di cui all'articolo 8;

considerando che gli Stati membri sono autorizzati ad assicurare la messa in opera della tutela delle persone sia mediante una legge generale relativa alla tutela delle persone contro il trattamento dei dati personali, sia mediante leggi settoriali, quali quelle relative ad esempio agli Istituti di statistica;

considerando che la presente direttiva lascia impregiudicate le normative relative alla tutela delle persone giuridiche riguardo al trattamento dei dati che le riguardano;

considerando che i principi di tutela si esprimono, da un lato, nei vari obblighi a carico delle persone, autorità pubbliche, imprese, agenzie o altri organismi responsabili del trattamento, obblighi relativi in particolare alla qualità dei dati, alla sicurezza tecnica, alla notificazione all'autorità di controllo, alle circostanze in cui il trattamento può essere effettuato e, dall'altro, nel diritto delle persone, i cui dati sono oggetto di trattamento, di essere informate, di poter accedere ai dati, e chiederne la rettifica, o di opporsi al trattamento in talune circostanze;

considerando che i principi della tutela si devono applicare ad ogni informazione concernente una persona identificata o identificabile; che, per determinare se una persona è identificabile, è opportuno prendere in conside-

razione l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal responsabile del trattamento o da altri per identificare detta persona; che i principi della tutela non si applicano a dati resi anonimi in modo tale che la persona interessata non è più identificabile; che i codici di condotta ai sensi dell'articolo 27 possono costituire uno strumento utile di orientamento sui mezzi grazie ai quali i dati possano essere resi anonimi e registrati in modo da rendere impossibile l'identificazione della persona interessata;

considerando che la tutela delle persone fisiche deve essere applicata al trattamento dei dati sia automatizzato sia manuale; che la portata della tutela non deve infatti dipendere dalle tecniche impiegate poiché, in caso contrario, sussisterebbero gravi rischi di elusione delle disposizioni; che nondimeno, riguardo al trattamento manuale, la presente direttiva si applica soltanto agli archivi e non ai fascicoli non strutturati; che, in particolare, il contenuto di un archivio deve essere strutturato secondo criteri specifici relativi alle persone che consentano un facile accesso ai dati personali; che, in conformità alla definizione dell'articolo 2, lettera c), i diversi criteri che determinano gli elementi che costituiscono un insieme strutturato di dati personali, nonché i diversi criteri in virtù dei quali un siffatto insieme è accessibile, possono essere precisati dai singoli Stati membri; che i fascicoli o le serie di fascicoli, nonché le rispettive copertine, non strutturati secondo criteri specifici, non rientrano in nessun caso nel campo di applicazione della presente direttiva;

considerando che qualsivoglia trattamento di dati personali deve essere eseguito lealmente e lecitamente nei confronti delle persone interessate; che esso deve in particolare avere per oggetto dati adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite; che tali finalità devono essere esplicite e legittime e specificate al momento della raccolta dei dati; che le finalità dei trattamenti successivi alla raccolta non possono essere incompatibili con quelle originariamente specificate;

considerando che l'ulteriore trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici non è generalmente considerato incompatibile con le finalità per le quali i dati erano stati preventivamente raccolti, purché gli Stati membri forniscano adeguate garanzie; che tali garanzie devono soprattutto impedire l'uso dei dati per l'adozione di misure o decisioni nei confronti di singole persone;

considerando che, per essere lecito, il trattamento di dati personali deve essere inoltre basato sul consenso della persona interessata oppure deve essere necessario ai fini della conclusione o dell'esecuzione di un contratto vincolante per la persona interessata, oppure deve essere previsto dalla legge, per l'esecuzione di un compito nell'interesse pubblico o per l'esercizio dell'autorità pubblica, o nell'interesse legittimo di un singolo individuo, a condizione che gli interessi o i diritti e le libertà della persona interessata non abbiano la prevalenza; che, segnatamente, per garantire un equilibrio degli interessi in causa, pur assicurando una concorrenza effettiva, gli Stati membri possono precisare le condizioni alle quali dati personali possono essere usati e comunicati a terzi nell'ambito di

attività lecite di gestione corrente delle imprese o di altri organismi; che essi possono parimenti precisare le condizioni alle quali può essere effettuata la comunicazione a terzi di dati personali a fini di prospezione, sia che si tratti di invio di materiale pubblicitario che di invio di materiale promosso da un'associazione a scopo benefico o da altre associazioni o fondazioni, ad esempio a carattere politico, nel rispetto delle disposizioni volte a consentire alle persone interessate di opporsi senza motivazione e senza spese al trattamento dei dati che le riguardano;

considerando che un trattamento di dati personali deve essere ugualmente considerato lecito quando è effettuato per tutelare un interesse essenziale alla vita della persona interessata;

considerando che spetta alle legislazioni nazionali stabilire se il responsabile del trattamento investito di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri debba essere una pubblica amministrazione o un altro soggetto di diritto pubblico o di diritto privato, quale un'associazione professionale;

considerando che i dati che possono per loro natura ledere le libertà fondamentali o la vita privata non dovrebbero essere oggetto di trattamento, salvo esplicito consenso della persona interessata; che tuttavia le deroghe a questo divieto devono essere espressamente previste nei casi di necessità specifiche, segnatamente laddove il trattamento di tali dati viene eseguito da persone assoggettate per legge all'obbligo del segreto professionale per taluni fini connessi alla sanità o per le legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo consista nel permettere l'esercizio delle libertà fondamentali;

considerando che gli Stati membri devono anche essere autorizzati, quando un motivo di interesse pubblico rilevante lo giustifichi, a derogare al divieto di trattamento di categorie di dati di natura delicata in settori quali la pubblica sanità e la protezione sociale — soprattutto al fine di assicurare la qualità e la redditività per quanto riguarda le procedure per rispondere alle richieste di prestazioni e servizi nell'ambito del regime di assicurazione sanitaria —, la ricerca scientifica nonché le statistiche pubbliche; che spetta loro tuttavia prevedere le garanzie appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e la vita privata delle persone;

considerando inoltre che il trattamento di dati personali da parte di pubbliche autorità per la realizzazione degli scopi, previsti dal diritto costituzionale o dal diritto internazionale pubblico, di associazioni religiose ufficialmente riconosciute viene effettuato per motivi di rilevante interesse pubblico;

considerando che, se nelle attività connesse con le elezioni il funzionamento del sistema democratico rende necessaria, in alcuni Stati membri, la raccolta da parte di partiti politici di dati sulle opinioni politiche delle persone, può essere consentito il trattamento di siffatti dati per motivi di interesse pubblico rilevante, purché siano stabilite garanzie appropriate;

considerando che il trattamento di dati personali a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, in particolare nel settore audiovisivo, deve beneficiare di deroghe o di limitazioni a determinate disposizioni della presente direttiva ove sia necessario per conciliare i diritti fondamentali della persona con la libertà di espressione ed in particolare la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, quale garantita in particolare dall'articolo 10 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; che pertanto, al fine di stabilire un equilibrio fra i diritti fondamentali, gli Stati membri devono prevedere le deroghe e le limitazioni necessarie in materia di misure generali concernenti la legittimità del trattamento di dati, di misure relative al trasferimento di dati nei paesi terzi nonché di competenze degli uffici preposti al controllo; che tuttavia ciò non dovrebbe permettere agli Stati membri di prevedere deroghe alle misure di garanzia della sicurezza del trattamento; che agli uffici preposti al controllo in tale settore dovrebbero essere parimenti conferite almeno determinate competenze a posteriori, ad esempio la competenza di pubblicare periodicamente una relazione o di adire l'autorità giudiziaria;

considerando che il trattamento leale dei dati presuppone che le persone interessate possano conoscere l'esistenza del trattamento e disporre, quando i dati che le riguardano sono forniti direttamente da loro, di un'informazione effettiva e completa in merito alle circostanze della raccolta;

considerando che alcuni trattamenti riguardano dati che il responsabile non ha raccolto direttamente presso la persona interessata; che è peraltro possibile che taluni dati siano legittimamente comunicati a terzi anche se tale comunicazione non era stata prevista all'atto della raccolta dei dati presso la persona interessata; che, in tutti questi casi, la persona interessata deve essere informata al momento della registrazione dei dati o al massimo quando essi sono comunicati per la prima volta a terzi;

considerando che non è tuttavia necessario imporre tale obbligo se la persona interessata è già informata; che inoltre tale obbligo non è previsto se la registrazione o la comunicazione sono espressamente previste dalla legge ovvero se informare la persona interessata risulta impossibile o implica uno sforzo eccessivo, come può verificarsi per i trattamenti a fini storici, statistici o scientifici; che in questo caso si può tener conto del numero di persone interessate, dell'antichità dei dati e delle eventuali misure di compensazione;

considerando che una persona deve godere del diritto d'accesso ai dati che la riguardano e che sono oggetto di trattamento, per poter verificare, in particolare, la loro esattezza e la liceità del trattamento; che, per le stesse ragioni, le persone devono avere inoltre il diritto di conoscere la logica su cui si basa il trattamento automatizzato dei dati che le riguardano, perlomeno nel caso delle decisioni automatizzate di cui all'articolo 15, paragrafo 1; che tale diritto deve lasciare impregiudicata la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software; che ciò non deve tuttavia tradursi nel rifiuto di fornire qualsiasi informazione alla persona interessata;

considerando che gli Stati membri possono, a beneficio della persona interessata o a tutela dei diritti e delle libertà altrui, limitare il diritto d'accesso e d'informazione; che possono, ad esempio, precisare che l'accesso ai dati medici è possibile soltanto per il tramite del personale sanitario;

considerando che gli Stati membri possono altresì imporre analoghe restrizioni al diritto di accesso e di informazione e ad alcuni obblighi del responsabile del trattamento nella misura in cui tali restrizioni siano necessarie per salvaguardare, ad esempio, la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza, importanti interessi economici o finanziari di uno Stato membro o dell'Unione, nonché per indagini e procedimenti penali e in caso di violazioni dell'etica delle professioni regolamentate; che occorre elencare, a titolo di deroghe e restrizioni, i compiti di controllo, di indagine o di regolamentazione necessari negli ultimi tre settori suindicati relativamente alla pubblica sicurezza, agli interessi economici o finanziari e alla repressione penale; che l'elenco dei compiti relativi a questi tre settori lascia impregiudicata la legittimità delle deroghe e restrizioni giustificate da ragioni di sicurezza di Stato e di difesa;

considerando che gli Stati membri possono essere indotti, in forza di disposizioni di diritto comunitario, a derogare alle disposizioni della presente direttiva in materia di diritto d'accesso, di informazione delle persone e di qualità dei dati, onde salvaguardare alcune delle finalità di cui sopra;

considerando che, in caso di dati che potrebbero essere oggetto di un trattamento lecito per ragioni di interesse pubblico, di esercizio dell'autorità pubblica o di interesse legittimo di un singolo, qualsiasi persona interessata dovrebbe comunque avere il diritto, per ragioni preminenti e legittime connesse alla sua situazione particolare, di opporsi al trattamento dei dati che la riguardano; che gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di prevedere disposizioni nazionali contrarie;

considerando che la tutela dei diritti e delle libertà delle persone interessate relativamente al trattamento di dati personali richiede l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative sia al momento della progettazione che al momento dell'esecuzione del trattamento, in particolare per garantirne la sicurezza ed impedire in tal modo qualsiasi trattamento non autorizzato; che spetta agli Stati membri accertarsi che il responsabile del trattamento osservi tali misure; che queste devono assicurare un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto delle conoscenze tecniche e dei costi dell'esecuzione rispetto ai rischi che i trattamenti presentano e alla natura dei dati da proteggere;

considerando che, laddove un messaggio contenente dati personali sia trasmesso tramite un servizio di telecomunicazioni o di posta elettronica, finalizzato unicamente alla trasmissione di siffatti messaggi, si considera, di norma, responsabile del trattamento dei dati personali contenuti del messaggio la persona che lo ha emanato e non la

persona che presta il servizio di trasmissione; che tuttavia le persone che prestano tali servizi sono di norma considerate responsabili del trattamento dei dati personali supplementari necessari per il funzionamento del servizio;

considerando che la notificazione all'autorità di controllo ha lo scopo di dare pubblicità alle finalità del trattamento ed alle sue principali caratteristiche per consentirne il controllo secondo le norme nazionali di attuazione della presente direttiva;

considerando che, al fine di evitare formalità amministrative improprie, possono essere previste dagli Stati membri misure di esenzione dall'obbligo di notificazione o di semplificazione di quest'ultima per i trattamenti che non sono tali da recare pregiudizio ai diritti e alle libertà delle persone interessate, purché siano conformi ad un atto adottato dallo Stato membro che ne precisi i limiti; che gli Stati membri possono analogamente prevedere esenzioni o semplificazioni qualora una persona incaricata dal responsabile del trattamento si accerti che i trattamenti effettuati non sono tali da ledere i diritti e le libertà delle persone interessate; che detto incaricato, dipendente o meno del responsabile del trattamento, deve essere in grado di esercitare le sue funzioni in modo del tutto indipendente;

considerando che potrebbero essere previste esenzioni o semplificazioni per i trattamenti il cui unico scopo sia la tenuta di registri finalizzati, ai sensi del diritto nazionale, all'informazione del pubblico e aperti alla consultazione del pubblico o di chiunque dimostri un interesse legittimo;

considerando che il responsabile del trattamento beneficiario della semplificazione o dell'esenzione dall'obbligo di notificazione non è tuttavia dispensato da nessuno degli altri obblighi che gli incombono a norma della presente direttiva;

considerando che, in questo contesto, il controllo a posteriori da parte delle autorità competenti deve essere ritenuto di norma sufficiente;

considerando che, tuttavia, alcuni trattamenti possono presentare rischi particolari per i diritti e le libertà delle persone interessate, per natura, portata o finalità, quali quello di escludere una persona dal beneficio di un diritto, di una prestazione o di un contratto, ovvero a causa dell'uso particolare di una tecnologia nuova; che spetta agli Stati membri, se lo vorranno, precisare tali rischi nella legislazione nazionale;

considerando che il numero dei trattamenti che presentano tali rischi particolari dovrebbe essere molto esiguo rispetto al totale dei trattamenti effettuati nella società; che, per siffatti trattamenti, gli Stati membri devono prevedere, prima che inizi il trattamento, un esame da parte dell'autorità di controllo, o dell'incaricato della protezione dei dati in collaborazione con essa; che a seguito di tale esame preliminarmente l'autorità di controllo

può, in base al diritto nazionale d'applicazione, formulare un parere o autorizzare il trattamento dei dati; che detto esame può aver luogo anche durante il processo di elaborazione di un provvedimento legislativo del Parlamento nazionale o in base a siffatta misura, in cui si definisca la natura del trattamento e si precisino le garanzie appropriate;

considerando che, in caso di violazione dei diritti delle persone interessate da parte del responsabile del trattamento, le legislazioni nazionali devono prevedere vie di ricorso giurisdizionale; che i danni cagionati alle persone per effetto di un trattamento illecito devono essere riparati dal responsabile del trattamento, il quale può essere esonerato dalla propria responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile, segnatamente quando dimostra l'esistenza di un errore della persona interessata o un caso di forza maggiore; che sanzioni debbono essere applicate nei confronti di qualsiasi soggetto di diritto privato o di diritto pubblico che non rispetti le norme nazionali di attuazione della presente direttiva;

considerando che lo sviluppo degli scambi internazionali comporta necessariamente il trasferimento oltre frontiera di dati personali; che la tutela delle persone garantita nella Comunità dalla presente direttiva non osta al trasferimento di dati personali verso paesi terzi che garantiscano un livello di protezione adeguato; che l'adeguatezza della tutela offerta da un paese terzo deve essere valutata in funzione di tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti;

considerando, per contro, che deve essere vietato il trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non offre un livello di protezione adeguato;

considerando che devono essere previste, in talune circostanze, deroghe a tale divieto a condizione che la persona interessata vi abbia consentito, che il trasferimento sia necessario in relazione ad un contratto o ad un'azione legale, oppure qualora il trasferimento sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, per esempio in casi di scambi internazionali di dati tra le amministrazioni fiscali o doganali oppure tra i servizi competenti per la sicurezza sociale, o qualora il trasferimento avvenga da un registro previsto dalla legge e destinato ad essere consultato dal pubblico o dalle persone aventi un interesse legittimo; che tale trasferimento non deve riguardare la totalità dei dati o delle categorie di dati contenuti nel registro suddetto; che il trasferimento di un registro destinato ad essere consultato dalle persone aventi un interesse legittimo dovrebbe essere possibile soltanto su richiesta di tali persone o qualora esse ne siano i destinatari;

considerando che possono essere adottate misure particolari per rimediare al livello di protezione insufficiente di un paese terzo, qualora il responsabile del trattamento offra le opportune garanzie; che inoltre debbono essere previste procedure di negoziato fra la Comunità e i paesi terzi in questione;

considerando che comunque i trasferimenti di dati verso i paesi terzi possono aver luogo soltanto nel pieno rispetto delle disposizioni prese dagli Stati membri in applicazione della presente direttiva, in particolare dell'articolo 8;

considerando che gli Stati membri e la Commissione, nei rispettivi settori di competenza, devono incoraggiare gli ambienti professionali interessati a elaborare codici di condotta destinati a favorire, secondo le caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati in taluni settori, l'attuazione della presente direttiva nel rispetto delle disposizioni nazionali di applicazione della stessa;

considerando che la designazione di autorità di controllo che agiscano in modo indipendente in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale per la tutela delle persone con riguardo al trattamento di dati personali;

considerando che tali autorità devono disporre dei mezzi necessari all'adempimento dei loro compiti, siano essi poteri investigativi o di intervento, segnatamente in caso di reclami di singoli individui, nonché poteri di avviare azioni legali; che esse debbono contribuire alla trasparenza dei trattamenti effettuati nello Stato membro da cui dipendono;

considerando che le autorità dei vari Stati membri sono tenute a collaborare nello svolgimento dei propri compiti in modo tale da assicurare che le norme relative alla tutela vengano pienamente rispettate in tutta l'Unione europea;

considerando che, a livello comunitario, deve essere istituito un gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali e che esso deve esercitare le sue funzioni in piena indipendenza; che, tenuto conto di tale carattere specifico, esso deve consigliare la Commissione e contribuire in particolare all'applicazione omogenea delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva;

considerando che, per quanto riguarda il trasferimento di dati verso i paesi terzi, l'applicazione della presente direttiva richiede l'attribuzione alla Commissione di competenze d'esecuzione nonché l'istituzione di una procedura secondo le modalità fissate nella decisione 87/373/CEE del Consiglio (1);

considerando che i principi della tutela dei diritti e delle libertà delle persone, in particolare del rispetto della vita privata, con riguardo al trattamento di dati personali, oggetto della presente direttiva, potranno essere completati o precisati, soprattutto per taluni settori, da norme specifiche ad essi conformi;

considerando che è opportuno concedere agli Stati membri un termine non superiore a tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, per consentire loro di applicare progressivamente a tutti i trattamenti già realizzati dette nuove disposizioni nazionali; che per agevolare un'applicazione efficiente in termini di costi sarà concesso

(1) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

agli Stati membri un ulteriore periodo che si concluderà dodici anni dopo la data di adozione della presente direttiva, in modo tale che venga assicurata la conformità degli archivi manuali esistenti a tale data con alcune disposizioni della stessa; che i dati contenuti in detti archivi e oggetto di un trattamento manuale effettivo nel corso di questo periodo di transizione supplementare devono essere resi conformi alle presenti disposizioni all'atto di tale trattamento attivo;

considerando che non occorre che la persona interessata dia nuovamente il suo consenso affinché il responsabile possa proseguire, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva, i trattamenti dei dati di natura delicata necessari all'esecuzione di un contratto concluso in base ad un consenso libero e con cognizione di causa prima dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni;

la presente direttiva non osta alla disciplina da parte di uno Stato membro delle attività di invio di materiale pubblicitario destinato ai consumatori residenti nel proprio territorio, purché detta disciplina non riguardi la tutela delle persone relativamente al trattamento dei dati personali;

considerando che la presente direttiva consente che nell'applicazione dei principi in essa stabiliti si tenga conto del principio dell'accesso del pubblico ai documenti ufficiali,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto della direttiva

1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.

2. Gli Stati membri non possono restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri, per motivi connessi alla tutela garantita a norma del paragrafo 1.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («per-

sona interessata»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

- b) «trattamento di dati personali» («trattamento»): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione;
- c) «archivio di dati personali» («archivio»): qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili, secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- d) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità del trattamento sono determinate da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o comunitarie, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per la sua designazione possono essere fissati dal diritto nazionale o comunitario;
- e) «incaricato del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento;
- f) «terzi»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che non sia la persona interessata, il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e le persone autorizzate all'elaborazione dei dati sotto la loro autorità diretta;
- g) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati, che si tratti o meno di un terzo. Tuttavia, le autorità che possono ricevere comunicazione di dati nell'ambito di una missione d'inchiesta specifica non sono considerate destinatari;
- h) «consenso della persona interessata»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento.

*Articolo 3***Campo d'applicazione**

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi.

2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai trattamenti di dati personali:

- effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale;
- effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico.

*Articolo 4***Diritto nazionale applicabile**

1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per l'attuazione della presente direttiva al trattamento di dati personali:

- a) effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro; qualora uno stesso responsabile del trattamento sia stabilito nel territorio di più Stati membri, esso deve adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza, da parte di ciascuno di detti stabilimenti, degli obblighi stabiliti dal diritto nazionale applicabile;
- b) il cui responsabile non è stabilito nel territorio dello Stato membro, ma in un luogo in cui si applica la sua legislazione nazionale, a norma del diritto internazionale pubblico;
- c) il cui responsabile, non stabilito nel territorio della Comunità, ricorre, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti, automatizzati o non automatizzati, situati nel territorio di detto Stato membro, a meno che questi non siano utilizzati ai soli fini di transito nel territorio della Comunità europea.

2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera c), il responsabile del trattamento deve designare un rappresentante stabilito nel territorio di detto Stato membro, fatte

salve le azioni che potrebbero essere promosse contro lo stesso responsabile del trattamento.

CAPITOLO II

CONDIZIONI GENERALI DI LICEITÀ DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI

Articolo 5

Gli Stati membri precisano, nei limiti delle disposizioni del presente capo, le condizioni alle quali i trattamenti di dati personali sono leciti.

Sezione I

Principi relativi alla qualità dei dati*Articolo 6*

1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere:

- a) trattati lealmente e lecitamente;
- b) rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile, purché gli Stati membri forniscano garanzie appropriate;
- c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati;
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati, cancellati o rettificati;
- e) conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati. Gli Stati membri prevedono garanzie adeguate per i dati personali conservati oltre il suddetto arco di tempo per motivi storici, statistici o scientifici.

2. Il responsabile del trattamento è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.

Sezione II

Principi relativi alla legittimazione del trattamento dei dati*Articolo 7*

Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

- a) la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile,
oppure
- b) è necessario all'esecuzione del contratto concluso con la persona interessata o all'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta di tale persona,
oppure
- c) è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento,
oppure
- d) è necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata,
oppure
- e) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati,
oppure
- f) è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1.

Sezione III

Categorie particolari di trattamenti*Articolo 8*

Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati

- 1. Gli Stati membri vietano il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora:

- a) la persona interessata abbia dato il proprio consenso esplicito a tale trattamento, salvo nei casi in cui la legislazione dello Stato membro preveda che il consenso della persona interessata non sia sufficiente per derogare al divieto di cui al paragrafo 1, oppure
- b) il trattamento sia necessario, per assolvere gli obblighi e i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui il trattamento stesso sia autorizzato da norme nazionali che prevedono adeguate garanzie, oppure
- c) il trattamento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale della persona interessata o di un terzo nel caso in cui la persona interessata è nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso; o
- d) il trattamento sia effettuato, con garanzie adeguate, da una fondazione, un'associazione o qualsiasi altro organismo che non persegua scopi di lucro e rivesta carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, nell'ambito del suo scopo lecito e a condizione che riguardi unicamente i suoi membri o le persone che abbiano contatti regolari con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo del suo oggetto e che i dati non vengano comunicati a terzi senza il consenso delle persone interessate; o
- e) il trattamento riguardi dati resi manifestamente pubblici dalla persona interessata o sia necessario per costituire, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria.

3. Il paragrafo 1 non si applica quando il trattamento dei dati è necessario alla prevenzione o alla diagnostica medica, alla somministrazione di cure o alla gestione di centri di cura e quando il trattamento dei medesimi dati viene effettuato da un professionista in campo sanitario soggetto al segreto professionale sancito dalla legislazione nazionale, comprese le norme stabilite dagli organi nazionali competenti, o da un'altra persona egualmente soggetta a un obbligo di segreto equivalente.

4. Purché siano previste le opportune garanzie, gli Stati membri possono, per motivi di interesse pubblico rilevante, stabilire ulteriori deroghe oltre a quelle previste dal paragrafo 2 sulla base della legislazione nazionale o di una decisione dell'autorità di controllo.

5. I trattamenti riguardanti i dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza possono essere effettuati solo sotto controllo dell'autorità pubblica, o se vengono fornite opportune garanzie speci-

fiche, sulla base del diritto nazionale, fatte salve le deroghe che possono essere fissate dallo Stato membro in base ad una disposizione nazionale che preveda garanzie appropriate e specifiche. Tuttavia un registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Gli Stati membri possono prevedere che i trattamenti di dati riguardanti sanzioni amministrative o procedimenti civili siano ugualmente effettuati sotto controllo dell'autorità pubblica.

6. Le deroghe al paragrafo 1 di cui ai paragrafi 4 e 5 sono notificate alla Commissione.

7. Gli Stati membri determinano a quali condizioni un numero nazionale di identificazione o qualsiasi altro mezzo identificativo di portata generale può essere oggetto di trattamento.

Articolo 9

Trattamento di dati personali e libertà d'espressione

Gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capitolo e dei capitoli IV e VI che si rivelano necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione.

Sezione IV

Informazione della persona interessata

Articolo 10

Informazione in caso di raccolta dei dati presso la persona interessata

Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento, o il suo rappresentante, debba fornire alla persona presso la quale effettua la raccolta dei dati che la riguardano almeno le informazioni elencate qui di seguito, a meno che tale persona ne sia già informata:

- a) l'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante;
- b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) ulteriori informazioni riguardanti quanto segue:
 - i destinatari o le categorie di destinatari dei dati,
 - se rispondere alle domande è obbligatorio o volontario, nonché le possibili conseguenze di una mancata risposta,

— se esistono diritti di accesso ai dati e di rettifica in merito ai dati che la riguardano,

nella misura in cui, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti, tali informazioni siano necessarie per effettuare un trattamento leale nei confronti della persona interessata.

Articolo 11

Informazione in caso di dati non raccolti presso la persona interessata

1. In caso di dati non raccolti presso la persona interessata, gli Stati membri dispongono che, al momento della registrazione dei dati o qualora sia prevista una comunicazione dei dati a un terzo, al più tardi all'atto della prima comunicazione dei medesimi, il responsabile del trattamento o il suo rappresentante debba fornire alla persona interessata almeno le informazioni elencate qui di seguito, a meno che tale persona ne sia già informata:

- a) l'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante,
- b) le finalità del trattamento,
- c) ulteriori informazioni riguardanti quanto segue:
 - le categorie di dati interessate,
 - i destinatari o le categorie di destinatari dei dati,
 - se esiste un diritto di accesso ai dati e di rettifica in merito ai dati che la riguardano,

nella misura in cui, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti, tali informazioni siano necessarie per effettuare un trattamento leale nei confronti della persona interessata.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando, in particolare nel trattamento di dati a scopi statistici, o di ricerca storica o scientifica, l'informazione della persona interessata si rivela impossibile o richiede sforzi sproporzionati o la registrazione o la comunicazione è prescritta per legge. In questi casi gli Stati membri prevedono garanzie appropriate.

Sezione V

Diritto di accesso di dati da parte della persona interessata

Articolo 12

Diritto di accesso

Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento:

- 1) liberamente e senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessive:
 - la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che la riguardano, e l'informazione almeno sulle finalità dei trattamenti, sulle categorie di dati trattati, sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono comunicati i dati;
 - la comunicazione in forma intelligibile dei dati che sono oggetto dei trattamenti, nonché di tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati;
 - la conoscenza della logica applicata nei trattamenti automatizzati dei dati che lo interessano, per lo meno nel caso delle decisioni automatizzate di cui all'articolo 15, paragrafo 1;
- 2) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati;
- 3) la notificazione ai terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati conformemente al punto 2, se non si dimostra che è impossibile o implica uno sforzo sproporzionato.

Sezione VI

Deroghe e restrizioni

Articolo 13

Deroghe e restrizioni

1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 10, dell'articolo 11, paragrafo 1 e degli articoli 12 e 21, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia:

- a) della sicurezza dello Stato;
- b) della difesa;
- c) della pubblica sicurezza;
- d) della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
- e) di un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dell'Unione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria;

- f) di un compito di controllo, ispezione o disciplina connesso, anche occasionalmente, con l'esercizio dei pubblici poteri nei casi di cui alle lettere c), d) ed e);
- g) della protezione della persona interessata o dei diritti e delle libertà altrui.

2. Fatte salve garanzie legali appropriate, che escludano in particolare che i dati possano essere utilizzati a fini di misure o di specifiche decisioni che si riferiscono a persone, gli Stati membri possono, nel caso in cui non sussista manifestamente alcun rischio di pregiudizio alla vita privata dell'interessato, limitare con un provvedimento legislativo i diritti di cui all'articolo 12 qualora i dati siano trattati esclusivamente ai fini della ricerca scientifica o siano memorizzati sotto forma di dati personali per un periodo che non superi quello necessario alla sola finalità di elaborazione delle statistiche.

Sezione VII

Diritto di opposizione della persona interessata

Articolo 14

Diritto di opposizione della persona interessata

Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto:

- a) almeno nei casi di cui all'articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati;
- b) di opporsi, su richiesta e gratuitamente, al trattamento dei dati personali che la riguardano previsto dal responsabile del trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario

ovvero

di essere informata prima che i dati personali siano, per la prima volta, comunicati a terzi o utilizzati per conto di terzi, a fini di invio di materiale pubblicitario; la persona interessata deve essere informata in modo esplicito del diritto di cui gode di opporsi gratuitamente alla comunicazione o all'utilizzo di cui sopra.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le persone interessate siano a conoscenza che esiste il diritto di cui al primo comma della lettera b).

Articolo 15

Decisioni individuali automatizzate

1. Gli Stati membri riconoscono a qualsiasi persona il diritto di non essere sottoposta ad una decisione che produca effetti giuridici o abbia effetti significativi nei suoi confronti, fondata esclusivamente su un trattamento automatizzato di dati destinati a valutare taluni aspetti della sua personalità, quali il rendimento professionale, il credito, l'affidabilità, il comportamento, ecc.

2. Gli Stati membri dispongono, salve le altre disposizioni della presente direttiva, che una persona può essere sottoposta a una decisione di cui al paragrafo 1, qualora una tale decisione:

- a) sia presa nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, a condizione che la domanda della persona interessata sia stata accolta oppure che misure adeguate, fra le quali la possibilità di far valere il proprio punto di vista, garantiscano la salvaguardia del suo interesse legittimo; oppure
- b) sia autorizzata da una legge che precisi i provvedimenti atti a salvaguardare un interesse legittimo della persona interessata.

Sezione VIII

Riservatezza e sicurezza dei trattamenti

Articolo 16

Riservatezza dei trattamenti

L'incaricato del trattamento o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del responsabile del trattamento non deve elaborare i dati personali ai quali ha accesso, se non dietro istruzione del responsabile del trattamento oppure in virtù di obblighi legali.

Articolo 17

Sicurezza dei trattamenti

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento deve attuare misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all'interno di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali.

Tali misure devono garantire, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi dell'applicazione, un livello di sicurezza appropriato rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da proteggere.

2. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento, quando quest'ultimo sia eseguito per suo conto, deve scegliere un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti in merito alle misure di sicurezza tecnica e di organizzazione dei trattamenti da effettuare, e deve assicurarsi del rispetto di tali misure.

3. L'esecuzione dei trattamenti su commissione deve essere disciplinata da un contratto o da un atto giuridico che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento e che preveda segnatamente:

- che l'incaricato del trattamento operi soltanto su istruzioni del responsabile del trattamento;
- che gli obblighi di cui al paragrafo 1, quali sono definiti dalla legislazione dello Stato membro nel quale è stabilito l'incaricato del trattamento, vincolino anche quest'ultimo.

4. A fini di conservazione delle prove, gli elementi del contratto o dell'atto giuridico relativi alla protezione dei dati e i requisiti concernenti le misure di cui al paragrafo 1 sono stipulati per iscritto o in altra forma equivalente.

Sezione IX

Notificazione

Articolo 18

Obbligo di notificazione all'autorità di controllo

1. Gli Stati membri prevedono un obbligo di notificazione a carico del responsabile del trattamento, od eventualmente del suo rappresentante, presso l'autorità di controllo di cui all'articolo 30, prima di procedere alla realizzazione di un trattamento o di un insieme di trattamenti, interamente o parzialmente automatizzato, destinato al conseguimento di una o più finalità correlate.

2. Gli Stati membri possono prevedere una semplificazione o l'esonero dall'obbligo di notificazione soltanto nei casi e alle condizioni seguenti:

- qualora si tratti di categorie di trattamento che, in considerazione dei dati oggetto di trattamento, non siano tali da recare pregiudizio ai diritti e alle libertà della persona interessata, essi precisano le finalità dei trattamenti, i dati o le categorie dei dati trattati, la categoria o le categorie di persone interessate, i desti-

natori o le categorie di destinatari cui sono comunicati i dati e il periodo di conservazione dei dati, e/o

— qualora il responsabile del trattamento designi, conformemente alla legislazione nazionale applicabile, un incaricato della protezione dei dati, a cui è demandato in particolare

— di assicurare in maniera indipendente l'applicazione interna delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva;

— di tenere un registro dei trattamenti effettuati dal responsabile del trattamento in cui figurino le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2,

garantendo in tal modo che il trattamento non sia tale da recare pregiudizio ai diritti e alle libertà della persona interessata.

3. Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni del paragrafo 1 non si applichino ai trattamenti la cui unica finalità è la compilazione di registri i quali, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, siano predisposti per l'informazione del pubblico e siano aperti alla consultazione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse legittimo.

4. Gli Stati membri possono prevedere una deroga all'obbligo della notificazione o una semplificazione della notificazione per i trattamenti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d).

5. Gli Stati membri possono prevedere che i trattamenti non automatizzati di dati personali, o alcuni di essi, siano oggetto di una notificazione eventualmente semplificata.

Articolo 19

Oggetto della notificazione

1. Gli Stati membri definiscono le informazioni che devono essere contenute nella notificazione. Esse comprendono almeno:

- a) il nome e l'indirizzo del responsabile del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante;
- b) la o le finalità del trattamento;
- c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
- d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
- e) i trasferimenti di dati previsti verso paesi terzi;
- f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate

per garantire la sicurezza del trattamento in applicazione dell'articolo 17.

2. Gli Stati membri precisano le modalità di notificazione all'autorità di controllo dei mutamenti relativi alle informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 20

Controllo preliminare

1. Gli Stati membri precisano i trattamenti che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone e provvedono a che tali trattamenti siano esaminati prima della loro messa in opera.

2. Tali esami preliminari sono effettuati dall'autorità di controllo una volta ricevuta la notificazione del responsabile del trattamento, oppure dalla persona incaricata della protezione dei dati che, nei casi dubbi, deve consultare l'autorità di controllo medesima.

3. Gli Stati membri possono effettuare tale esame anche durante il processo di elaborazione di un provvedimento legislativo del Parlamento nazionale, o in base a siffatta decisione, in cui si definisce il tipo di trattamento e si stabiliscono appropriate garanzie.

Articolo 21

Pubblicità dei trattamenti

1. Gli Stati membri adottano misure intese ad assicurare la pubblicità dei trattamenti.

2. Gli Stati membri prevedono che l'autorità di controllo tenga un registro dei trattamenti notificati in virtù dell'articolo 18.

Il registro riprende almeno le informazioni enumerate all'articolo 19, paragrafo 1, lettere da a) a e).

Il registro può essere consultato da chiunque.

3. Gli Stati membri prevedono che i responsabili dei trattamenti o un altro organismo designato dagli Stati membri comunichino nelle opportune forme, a chiunque ne faccia richiesta, almeno le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere da a) a e), relative ai trattamenti esenti da notificazione.

Gli Stati membri possono prevedere che questa disposizione non si applichi ai trattamenti la cui unica finalità è la compilazione di registri i quali, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, siano predisposti per l'informazione del pubblico e siano aperti alla consultazione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse legittimo.

CAPITOLO III

RICORSI GIURISDIZIONALI, RESPONSABILITÀ E
SANZIONI*Articolo 22*

Ricorsi

Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere promossi, segnatamente dinanzi all'autorità di controllo di cui all'articolo 28, prima che sia adita l'autorità giudiziaria, gli Stati membri stabiliscono che chiunque possa disporre di un ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantitigli dalle disposizioni nazionali applicabili al trattamento in questione.

Articolo 23

Responsabilità

1. Gli Stati membri dispongono che chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva abbia il diritto di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito dal responsabile del trattamento.

2. Il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.

Articolo 24

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire la piena applicazione delle disposizioni della presente direttiva e in particolare stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva.

CAPITOLO IV

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI
TERZI*Articolo 25*

Principi

1. Gli Stati membri dispongono che il trasferimento verso un paese terzo di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento può aver luogo soltanto se il paese terzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione adeguato, fatte salve le misure nazionali di attuazione delle altre disposizioni della presente direttiva.

2. L'adeguatezza del livello di protezione garantito da un paese terzo è valutata con riguardo a tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti di dati; in particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, le finalità e la durata del o dei trattamenti previsti, il paese d'origine e il paese di destinazione finale, le norme di diritto, generali o settoriali, vigenti nel paese terzo di cui trattasi, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza ivi osservate.

3. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano a vicenda i casi in cui, a loro parere, un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2.

4. Qualora la Commissione constati, secondo la procedura dell'articolo 31, paragrafo 2, che un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire ogni trasferimento di dati della stessa natura verso il paese terzo in questione.

5. La Commissione avvia, al momento opportuno, negoziati per porre rimedio alla situazione risultante dalla constatazione di cui al paragrafo 4.

6. La Commissione può constatare, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, in particolare di quelli assunti in seguito ai negoziati di cui al paragrafo 5, ai fini della tutela della vita privata o delle libertà e dei diritti fondamentali della persona.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

Articolo 26

Deroghe

1. In deroga all'articolo 25 e fatte salve eventuali disposizioni contrarie della legislazione nazionale in casi specifici, gli Stati membri dispongono che un trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non garantisce una tutela adeguata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 può avvenire a condizione che:

- 1) la persona interessata abbia manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile al trasferimento previsto, oppure
- 2) il trasferimento sia necessario per l'esecuzione di un contratto tra la persona interessata ed il responsabile del trattamento o per l'esecuzione di misure precontrattuali prese a richiesta di questa, oppure
- 3) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto, concluso o da conclu-

dere nell'interesse della persona interessata, tra il responsabile del trattamento e un terzo, oppure

- 4) il trasferimento sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, oppure per costatare, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria, oppure
- 5) il trasferimento sia necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata, oppure
- 6) il trasferimento avvenga a partire da un registro pubblico il quale, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sia predisposto per l'informazione del pubblico e sia aperto alla consultazione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse legittimo, nella misura in cui nel caso specifico siano rispettate le condizioni che la legge prevede per la consultazione.

2. Salvo il disposto del paragrafo 1, uno Stato membro può autorizzare un trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo che non garantisca un livello di protezione adeguato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, qualora il responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, nonché per l'esercizio dei diritti connessi; tali garanzie possono segnatamente risultare da clausole contrattuali appropriate.

3. Lo Stato membro informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 2.

In caso di opposizione notificata da un altro Stato membro o dalla Commissione, debitamente motivata sotto l'aspetto della tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, la Commissione adotta le misure appropriate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

4. Qualora la Commissione decida, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che alcune clausole contrattuali tipo offrono le garanzie sufficienti di cui al paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

CAPITOLO V

CODICI DI CONDOTTA

Articolo 27

1. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contri-

buire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva adottate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri dispongono che le associazioni professionali e gli altri organismi rappresentanti altre categorie di responsabili del trattamento, che hanno elaborato i progetti di codice nazionali o intendono modificare o prorogare i codici nazionali esistenti, possano sottoporli all'esame dell'autorità nazionale.

Gli Stati membri prevedono che tale autorità accerti, in particolare, la conformità dei progetti che le sono sottoposti alle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. Qualora lo ritenga opportuno, l'autorità nazionale raccoglie le osservazioni delle persone interessate o dei loro rappresentanti.

3. I progetti di codici comunitari, nonché le modifiche o proroghe di codici comunitari esistenti, possono essere sottoposti al gruppo di cui all'articolo 29, il quale si pronuncia, in particolare, sulla conformità dei progetti che gli sono sottoposti alle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. Qualora lo ritenga opportuno, esso raccoglie le osservazioni delle persone interessate o dei loro rappresentanti. La Commissione può provvedere ad un'appropriata divulgazione dei codici che sono stati approvati dal gruppo.

CAPITOLO VI

AUTORITÀ DI CONTROLLO E GRUPPO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 28

Autorità di controllo

1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l'applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva adottate dagli Stati membri.

Tali autorità sono pienamente indipendenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.

2. Ciascuno Stato membro dispone che le autorità di controllo siano consultate al momento dell'elaborazione delle misure regolamentari o amministrative relative alla tutela dei diritti e delle libertà della persona con riguardo al trattamento dei dati personali.

3. Ogni autorità di controllo dispone in particolare:

- di poteri investigativi, come il diritto di accesso ai dati oggetto di trattamento e di raccolta di qualsiasi informazione necessaria all'esercizio della sua funzione di controllo;
- di poteri effettivi d'intervento, come, ad esempio, quello di formulare pareri prima dell'avvio di trattamenti, conformemente all'articolo 19, e di dar loro adeguata pubblicità o quello di ordinare il congelamento, la cancellazione o la distruzione dei dati, oppure di vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento, ovvero quello di rivolgere un avvertimento o un monito al responsabile del trattamento o quello di adire i Parlamenti o altre istituzioni politiche nazionali;
- del potere di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva ovvero di sottoporre dette violazioni alle autorità giudiziarie.

È possibile un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità di controllo recanti pregiudizio.

4. Qualsiasi persona o associazione che la rappresenti può presentare a un'autorità di controllo una domanda relativa alla tutela dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali. La persona interessata viene informata del seguito dato alla sua domanda.

Qualsiasi persona può, in particolare, chiedere a un'autorità di controllo di verificare la liceità di un trattamento quando si applicano le disposizioni nazionali adottate a norma dell'articolo 13 della presente direttiva. La persona viene ad ogni modo informata che una verifica ha avuto luogo.

5. Ogni autorità di controllo elabora a intervalli regolari una relazione sulla sua attività. La relazione viene pubblicata.

6. Ciascuna autorità di controllo, indipendentemente dalla legge nazionale applicabile al trattamento in questione, è competente per esercitare, nel territorio del suo Stato membro, i poteri attribuiti a norma del paragrafo 3. Ciascuna autorità può essere invitata ad esercitare i suoi poteri su domanda dell'autorità di un altro Stato membro.

Le autorità di controllo collaborano tra loro nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti, in particolare scambiandosi ogni informazione utile.

7. Gli Stati membri dispongono che i membri e gli agenti delle autorità di controllo sono soggetti, anche dopo la cessazione delle attività, all'obbligo del segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno accesso.

Articolo 29

Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali

1. È istituito un gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, in appresso denominato «il gruppo».

Il gruppo ha carattere consultivo e indipendente.

2. Il gruppo è composto da un rappresentante della o delle autorità di controllo designate da ciascuno Stato membro e da un rappresentante della o delle autorità create per le istituzioni e gli organismi comunitari, nonché da un rappresentante della Commissione.

Ogni membro del gruppo è designato dall'istituzione oppure dalla o dalle autorità che rappresenta. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità di controllo, queste procedono alla nomina di un rappresentante comune. Lo stesso vale per le autorità create per le istituzioni e gli organismi comunitari.

3. Il gruppo adotta le sue decisioni alla maggioranza semplice dei rappresentanti delle autorità di controllo.

4. Il gruppo elegge il proprio presidente. La durata del mandato del presidente è di due anni. Il mandato è rinnovabile.

5. Al segretariato del gruppo provvede la Commissione.

6. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno.

7. Il gruppo esamina le questioni iscritte all'ordine del giorno dal suo presidente, su iniziativa di questo o su richiesta di un rappresentante delle autorità di controllo oppure su richiesta della Commissione.

Articolo 30

1. Il gruppo ha i seguenti compiti:

- a) esaminare ogni questione attinente all'applicazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva per contribuire alla loro applicazione omogenea;
- b) formulare, ad uso della Commissione, un parere sul livello di tutela nella Comunità e nei paesi terzi;
- c) consigliare la Commissione in merito a ogni progetto di modifica della presente direttiva, ogni progetto di misure addizionali o specifiche da prendere ai fini della tutela dei diritti delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché in merito a qualsiasi altro progetto di misure comunitarie che incidano su tali diritti e libertà;
- d) formulare un parere sui codici di condotta elaborati a livello comunitario.

2. Il gruppo, qualora constati che tra le legislazioni o prassi degli Stati membri si manifestano divergenze che possano pregiudicare l'equivalenza della tutela delle persone in materia di trattamento dei dati personali nella Comunità, ne informa la Commissione.

3. Il gruppo può formulare di propria iniziativa raccomandazioni su qualsiasi questione riguardante la tutela delle persone nei confronti del trattamento di dati personali nella Comunità.

4. I pareri e le raccomandazioni del gruppo vengono trasmessi alla Commissione e al comitato di cui all'articolo 31.

5. La Commissione informa il gruppo del seguito da essa dato ai pareri e alle raccomandazioni. A tal fine redige una relazione che viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è oggetto di pubblicazione.

6. Il gruppo redige una relazione annuale sullo stato della tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nella Comunità e nei paesi terzi e la trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è oggetto di pubblicazione.

CAPITOLO VII

MISURE COMUNITARIE D'ESECUZIONE

Articolo 31

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto.

Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione

sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi alla scadenza del terzo anno successivo all'adozione della direttiva stessa.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i trattamenti avviati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva si conformino a dette disposizioni entro i tre anni successivi alla data summenzionata.

In deroga al comma precedente, gli Stati membri possono prevedere che, per quanto riguarda gli articoli 6, 7 ed 8, la messa in conformità dei trattamenti di dati già contenuti in archivi manuali alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva sia effettuata man mano che si procede a successive operazioni di trattamento di tali dati, diverse dalla semplice memorizzazione. Questa messa in conformità deve tuttavia essere terminata entro il dodicesimo anno a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva. Gli Stati membri consentono tuttavia alla persona interessata di ottenere a sua richiesta e in particolare in sede di esercizio del diritto di accesso, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati incompleti, inesatti o conservati in modo incompatibile con i fini legittimi perseguiti dal responsabile del trattamento.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere, con riserva di garanzie adeguate, che i dati conservati esclusivamente per ricerche storiche non siano resi conformi alle disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 della presente direttiva.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 33

La Commissione presenta periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo, per la prima volta entro tre anni

dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, accompagnata, se del caso, delle opportune proposte di modifica. La relazione è oggetto di pubblicazione.

La Commissione esaminerà in particolare l'applicazione della presente direttiva al trattamento dei dati sotto forma di suoni o immagini relativi a persone fisiche e presenterà le eventuali proposte necessarie, tenuto conto dell'evoluzione della tecnologia dell'informazione e alla luce dello stato dei lavori sulla società dell'informazione.

Articolo 34

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . .

*Per il
Parlamento europeo
Il Presidente*

*Per il Consiglio
Il Presidente*

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. Introduzione

Il 18 luglio 1990 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, fondata sugli articoli 100 A e 113 del trattato.

Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura l'11 marzo 1992, proponendo numerosi emendamenti della proposta della Commissione.

Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 24 aprile 1991.

Sulla scorta di tali pareri la Commissione ha presentato una proposta modificata di direttiva il 15 ottobre 1992.

Il 20 febbraio 1995 il Consiglio ha adottato una posizione comune conformemente all'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato.

II. Obiettivo

Detta proposta di direttiva rientra nel quadro giuridico chiaro e stabile indispensabile per uno sviluppo della società dell'informazione che sia accettabile per il cittadino europeo.

Essa è volta più in particolare a garantire la libera circolazione dei dati personali all'interno della Comunità e a sopprimere le distorsioni di concorrenza e i rischi di dislocamento che ne possono risultare, creando in tutti gli Stati membri una tutela equivalente e di livello elevato delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati.

Tale tutela di livello elevato è garantita, da un lato, dagli obblighi imposti alle persone, autorità pubbliche, servizi o organismi che effettuano sotto la propria responsabilità trattamenti e, dall'altro, dai diritti conferiti alle persone fisiche i cui dati sono trattati.

Gli obblighi dei responsabili riguardano, in particolare, la qualità dei dati, il cui uso deve perseguire una finalità determinata e legittima per quanto concerne il presupposto dei trattamenti; tali presupposti possono essere il consenso delle persone interessate, la sicurezza tecnica volta ad impedire l'accesso non autorizzato agli archivi, la notifica del trattamento all'autorità nazionale di controllo.

I diritti conferiti alle persone fisiche consistono nel diritto di essere informati in vari casi circa il trattamento di dati che le riguardano, il diritto di conoscere tali dati, il chiederne la rettifica qualora si rivelassero erronei o di opporsi al trattamento.

III. Analisi della posizione comune

A. Osservazioni generali

La posizione comune tiene ampiamente conto delle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo nel corso della prima lettura.

Essa contiene, in particolare, una modifica rilevante proposta da tale istituzione, relativa all'abbandono della distinzione formale fra le norme applicabili al settore pubblico e quelle applicabili al settore privato, il che implica una ristrutturazione completa del testo (emendamenti nn. 7-29, 39-41, 118, 119).

La posizione comune riporta altresì il suggerimento del Parlamento europeo di attuare detta tutela adottando una nozione ampia della medesima, che contempra i diversi usi dei dati. A tal fine è stata scelta la nozione di trattamento. La nozione di archivio è ormai utilizzata solo per i dati manuali. Il Parlamento europeo aveva infatti considerato la nozione di archivio superata e non pertinente nel contesto dell'evoluzione dell'informatizzazione e delle telecomunicazioni.

Inoltre, numerose modifiche rappresentano precisazioni o semplificazioni redazionali utili oppure introducono una flessibilità che, pur garantendo un livello equivalente di tutela negli Stati membri, non dovrebbe comportare un abbassamento del medesimo, in quanto le suddette modifiche consentono un'applicazione efficace e non burocratica dei principi generali fissati in base all'estrema varietà delle caratteristiche dei trattamenti di dati personali.

Occorre infine richiamare l'attenzione sul fatto che il Consiglio e la Commissione ritengono che l'articolo 100 A costituisca una base giuridica sufficiente per la direttiva e hanno dunque scartato l'articolo 113 che la Commissione aveva parimenti proposto come base giuridica nella sua proposta modificata. Secondo il Consiglio infatti, gli articoli 25 e 26 della direttiva, che riguardano il trasferimento di dati personali verso paesi terzi, non perseguono un obiettivo di politica commerciale in quanto tale. Essi risultano essere piuttosto un semplice corollario degli altri articoli della direttiva, da cui non possono essere dissociati, in quanto sono volti a garantire una certa impermeabilità del sistema, impedendo qualsiasi forma di «lassismo» in materia di trasferimento dei dati verso paesi terzi.

B. Osservazioni specifiche

1. Emendamenti del Parlamento europeo presi in considerazione nella posizione comune

i) Definizioni (articolo 2)

La fase della raccolta di dati nonché le diverse forme di comunicazione dei dati sono state incluse nella definizione di trattamento (emendamenti nn. 10, 15, 16, 34).

È stata precisata la definizione dei dati personali (emendamento n. 12).

Sono state introdotte le definizioni di «terzi» e di «incaricato del trattamento» (emendamenti nn. 18, 134).

ii) Principi relativi alla qualità dei dati (articolo 6)

La deroga al principio della durata massima della conservazione dei dati in base alle finalità del trattamento è stata introdotta a favore dei dati conservati per scopi storici, statistici o scientifici (emendamento n. 60).

La finalità di una raccolta deve essere nota prima della sua realizzazione (emendamento n. 59).

iii) Categorie particolari di trattamenti (articolo 8)

I trattamenti di dati personali effettuati da associazioni che non perseguono scopi di lucro e rivestano carattere politico, filosofico, religioso o sindacale beneficiano di una deroga specifica se riguardano i dati sensibili dei membri di tali associazioni che dovrebbero altrimenti essere vietati (emendamento n. 149).

La richiesta del Parlamento europeo di introdurre maggiore flessibilità relativamente ai trattamenti di dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali ecc. è soddisfatta dal testo attuale (emendamento n. 65).

Spetta agli Stati membri determinare a quali condizioni un numero nazionale o qualsiasi altro segno di identificazione di carattere generale può essere oggetto di trattamento (emendamento n. 65).

iv) Diritti della persona interessata (articoli 10, 11, 12, 14, 15, 22)

Sono stati rafforzati e precisati i diritti della persona interessata; in particolare:

- il diritto di informazione è stato esteso all'origine dei dati nonché ai criteri su cui si basano determinati trattamenti automatizzati (emendamenti nn. 46, 48);
- il diritto di accesso deve poter essere esercitato senza vincoli di alcun tipo da parte di terzi (emendamento n. 132);
- il diritto di opposizione può essere esercitato in qualsiasi momento, in particolare nei confronti dei trattamenti a fini di prospezione (emendamenti nn. 30, 145);
- le possibilità di ricorso che gli Stati membri devono prevedere sono state estese a tutti i diritti garantiti dalla direttiva; occorre notare in tale contesto che la richiesta del Parlamento europeo che le sanzioni siano applicate anche ai responsabili del settore pubblico è ripresa nel 55° considerando (emendamenti nn. 52, 77).

v) Notificazione dei trattamenti ed esame preliminare da parte delle autorità di controllo (articoli 18, 19 e 20)

Per rispondere al desiderio di garantire minore burocrazia e maggiore efficacia, la procedura di notificazione è diventata più selettiva; possibilità di esenzione dall'obbligo di notificazione o di semplificazione della notificazione sono offerte agli Stati membri in particolare quando il trattamento non può recare pregiudizio ai diritti e alle libertà delle persone interessate ovvero quando il trattamento è effettuato da un'associazione avente carattere politico, filosofico, religioso o sindacale (emendamento n. 149). Di tali esoneri o semplificazioni potrà beneficiare in pratica tutta una serie di trattamenti (segnatamente quelli indicati dal Parlamento europeo nell'emendamento n. 23).

È stato peraltro ripreso il principio dell'esame da parte dell'autorità di controllo prima della realizzazione dei trattamenti che comportano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone; esempi di tali trattamenti, indicati dal Parlamento europeo, figurano a titolo indicativo nei considerando (emendamenti nn. 40, 42, 118, 119).

Tale impostazione deve consentire agli Stati membri di adattare le procedure ai particolarismi nazionali che sono inevitabilmente legati alle pratiche multiple e alle differenze nello sviluppo dei trattamenti di dati.

È stata accolta l'apertura alla consultazione del pubblico del registro dei trattamenti notificati tenuto dall'autorità di controllo (emendamenti nn. 37, 39).

vi) Codici di condotta (articolo 27)

È confermato l'incoraggiamento ad elaborare codici di condotta a livello sia nazionale che europeo al fine di un'applicazione dei principi della direttiva adattata alla specificità dei settori; inoltre, le autorità di controllo, il Gruppo per la tutela delle persone di cui all'articolo 29 e le persone interessate o il loro rappresentante possono essere associati all'elaborazione di detti codici (emendamenti nn. 72, 91).

vii) Autorità di controllo (articolo 28)

Per tenere conto segnatamente della struttura federale di taluni Stati membri, lo Stato membro deve prevedere una o più autorità di controllo, incaricate di controllare l'applicazione delle disposizioni adottate in conformità della direttiva (emendamento n. 84). I poteri dell'autorità di controllo possono

estendersi fino dall'ordine di congelamento, cancellazione o distruzione dei dati (emendamento n. 86). Le autorità di controllo sono tenute a pubblicare la loro relazione periodica (emendamento n. 87).

viii) Gruppo per la tutela delle persone (articolo 29)

Sono stati ripresi i seguenti compiti proposti dal Parlamento europeo:

- parere sull'attuazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva;
- parere sul livello di protezione nella Comunità e nei paesi terzi e misure da adottare per salvaguardare i diritti e le libertà personali;
- possibilità di emettere pareri di propria iniziativa.

La Commissione deve, dal canto suo, redigere e pubblicare una relazione per informare il Gruppo del seguito dato ai suoi pareri; tale relazione deve essere trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio (emendamenti nn. 90, 91, 92).

ix) Disposizioni finali (articolo 36)

La relazione che la Commissione invia periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo deve essere pubblicata (emendamento n. 95).

2. Altre modifiche della proposta introdotte nella posizione comune del Consiglio

i) Definizioni (articolo 2)

È stata introdotta una definizione del destinatario, utile per garantire la trasparenza dei trattamenti riguardo alle persone interessate.

ii) Dati contenuti negli archivi manuali (articoli 2 e 33)

Per agevolare l'attuazione della direttiva negli Stati membri che non hanno finora disciplinato i dati manuali, è stato previsto un periodo transitorio di 12 anni per l'applicazione di talune disposizioni della direttiva.

iii) Diritto nazionale applicabile (articolo 4)

Il Consiglio ha confermato il criterio di riferimento, classico in materia di mercato interno, proposto dalla Commissione: quello del luogo di stabilimento del responsabile del trattamento. Esso ha inoltre apportato chiarimenti utili in merito alla nozione di stabilimento del responsabile del trattamento (19° considerando), agli obblighi di sicurezza che spettano all'incaricato del trattamento all'articolo 17 e alle competenze delle autorità di controllo per quanto riguarda le operazioni di trattamento effettuate sul loro territorio all'articolo 28.

iv) Trattamento di dati sensibili (articolo 8)

Sono state aggiunte eccezioni al divieto del trattamento di dati che rivelano l'origine razziale o etnica o le opinioni o relativi alla salute o alla vita sessuale per soddisfare esigenze giustificate, essenzialmente nel campo medico e del lavoro, fatte salve adeguate garanzie.

Dovranno essere notificate alla Commissione le deroghe effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante nonché quelle relative alle norme che disciplinano il trattamento dei dati penali.

v) Libertà di espressione (articolo 9)

Il Consiglio ha confermato l'impostazione della Commissione volta ad includere i trattamenti a scopi giornalistici nel campo d'applicazione della direttiva. Oltre a questi trattamenti, dovranno beneficiare di un regime particolare i

trattamenti effettuati a scopi di espressione artistica o letteraria per la necessità di conciliare in questo campo la libertà di espressione con la tutela della vita privata. Tale regime sarà attuato dagli Stati membri.

vi) Trattamenti per scopi statistici, storici o scientifici

Pur conservando alla direttiva il suo carattere di direttiva quadro, il Consiglio ha aggiunto alla deroga introdotta per la durata massima di conservazione dei dati per scopi statistici, storici o scientifici [articolo 6, paragrafo 1, lettera e)] utili precisazioni, segnatamente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) sulla compatibilità di tali trattamenti con quelli dei dati rilevati per finalità diverse da quelle summenzionate, nonché all'articolo 11 sull'informazione delle persone. Il campo della deroga facoltativa al diritto d'accesso ai dati trattati per tali scopi è stato esteso (articolo 13, paragrafo 2).

vii) Trasparenza dei trattamenti (articolo 10, 11, e 21)

Gli obblighi relativi all'informazione delle persone interessate sul trattamento dei dati che le riguardano sono stati resi più elastici per tener conto della molteplicità delle circostanze nelle quali possono essere effettuati siffatti trattamenti (articolo 10 e 11). È stato peraltro ripreso all'articolo 21, come obbligo di garantire la pubblicità dei trattamenti, l'obbligo imposto agli Stati membri di garantire a chiunque il diritto di conoscere l'esistenza di un trattamento, contemplato nell'ex articolo 10 della proposta modificata.

viii) Deroghe e restrizioni (articolo 13, ex 14)

Le deroghe o restrizioni contemplate dagli articoli relativi agli obblighi di informazione e alla trasparenza dei trattamenti (ex articoli 11, 12 e 21, ossia articoli 10, 11 e 21 nuovo), che facevano riferimento all'articolo 14, inizialmente riservato alle deroghe al diritto d'accesso, sono state inserite nel suddetto ex articolo 14.

Il campo delle deroghe e restrizioni, a difesa degli interessi di cui al suddetto articolo, è stato esteso al principio della finalità, sancito all'articolo 6.

È stato inoltre precisato che le deroghe e restrizioni debbono essere previste da un provvedimento legislativo.

La misura di compensazione costituita dal controllo esercitato dall'autorità di controllo, a richiesta dell'interessato, in caso di restrizione del diritto d'accesso, è stata ripresa all'articolo 28.

ix) Sicurezza dei trattamenti (articoli 16 e 17)

Le disposizioni sulla riservatezza sono state inserite in un articolo distinto (articolo 16); quelle relative alla sicurezza che vincolano sia il responsabile del trattamento che chi esegue i trattamenti su commissione (articolo 17) sono state semplificate sotto il profilo redazionale. È stata ripristinata la necessità di tener conto dei costi rispetto alle misure da prendere, pur mantenendo il criterio del rischio per valutare l'adeguatezza delle misure prese.

x) Notificazione e esame preliminare (articoli 18, 19 e 20)

Per quanto riguarda la notificazione, oltre alla possibilità di esonero per categorie di trattamenti che non siano tali da recare pregiudizio ai diritti e alle libertà delle persone interessate (proposta della Commissione), sono rese possibili deroghe qualora sia stato designato un incaricato, cui sono demandati i compiti descritti e il quale garantisca in tal modo che i trattamenti non sono tali da recare pregiudizio ai diritti e alle libertà delle persone interessate.

Per quanto riguarda il controllo preliminare dei trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone interessate, tale esame può

essere effettuato dall'autorità di controllo (proposta della Commissione) oppure dall'incaricato, in cooperazione con l'autorità di controllo medesima. Secondo le rispettive legislazioni nazionali le autorità di controllo possono formulare un parere o concedere un'autorizzazione a seguito dell'esame preliminare.

Tali regole relative alla notificazione ed al controllo costituiscono un compromesso in quanto assicurano l'equivalenza tra due tipi di procedura che hanno entrambi dato esiti positivi negli Stati membri.

xi) Paesi terzi (articoli 25 e 26)

Il Consiglio ha confermato l'impostazione generale proposta dalla Commissione, vale a dire il principio dell'esistenza di un livello di protezione adeguato nei paesi terzi e della vigilanza da parte degli Stati membri intesa a garantire il rispetto di tale principio. Sono tuttavia previste disposizioni volte ad assicurare un'attuazione omogenea di una pertinente politica comunitaria. Il Consiglio ha fornito precisazioni sugli elementi da considerare nel valutare il livello di protezione nonché sulle deroghe da prevedere.

xii) Autorità di controllo (articolo 28)

È stata prevista la consultazione sistematica delle autorità di controllo al momento dell'elaborazione delle misure regolamentari o amministrative nazionali. I poteri d'intervento di tali autorità di controllo sono descritti soltanto in modo indicativo onde lasciare agli Stati membri la flessibilità necessaria in questo settore. Sono state infine fornite precisazioni sulla cooperazione tra le autorità di controllo in materia di flussi transfrontalieri.

xiii) Comitato (articolo 31)

Per quanto riguarda il trasferimento di dati verso paesi terzi, che richiede il conferimento alla Commissione di competenze di esecuzione, il Consiglio ha scelto la procedura III, variante a) di cui all'articolo 2 della decisione 87/373/CEE del 13 luglio 1987.

xiv) Disposizioni finali (articoli 32 e 33)

Oltre che fissare le suddette misure transitorie per la messa in conformità degli archivi manuali, è parso necessario portare a tre anni, a decorrere dall'adozione della direttiva, il termine concesso per il recepimento nel diritto nazionale.

Al fine di tener conto degli sviluppi tecnologici, segnatamente nell'ambito dell'evoluzione della società dell'informazione, la Commissione esamina in particolare, nella sua relazione periodica, l'applicazione della direttiva al trattamento dei dati personali sotto forma di suoni e immagini.

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 2/95

definita dal Consiglio il 14 marzo 1995

in vista dell'adozione della direttiva 95/.../CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo)

(95/C 93/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità dell'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

considerando che la Comunità è seriamente preoccupata per il numero di incidenti navali e l'inquinamento dei mari e delle coste degli Stati membri;

considerando che la Comunità si preoccupa anche delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi;

considerando che il Consiglio, nella riunione del 25 gennaio 1993, ha adottato conclusioni con cui ha invitato la Comunità e gli Stati membri a garantire un'applicazione e un'attuazione più efficaci delle opportune norme internazionali in materia di sicurezza marittima e di tutela ambientale e ad attuare le nuove misure quando saranno adottate;

considerando che, nella risoluzione dell'8 giugno 1993 per una politica comune della sicurezza dei mari ⁽⁴⁾, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentargli al più presto suggerimenti in merito ad azioni specifiche e proposte formali sui criteri di ispezione della navi, ivi compresa l'armonizzazione delle norme sui fermi e la possibilità di pubblicare risultati delle ispezioni e di negare l'accesso ai porti comunitari;

considerando che è possibile migliorare efficacemente la sicurezza, la prevenzione dell'inquinamento e le condi-

zioni di vita e di lavoro a bordo riducendo drasticamente la presenza nelle acque comunitarie di navi al di sotto delle norme, applicando rigidamente le convenzioni, i codici e i regolamenti internazionali;

considerando che spetta principalmente agli Stati di bandiera controllare che le navi rispettino le norme adottate a livello internazionale in materia di sicurezza, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo; che, tuttavia, in un numero sempre maggiore di Stati di bandiera l'attuazione e l'applicazione delle norme internazionali risultano molto carenti; che è pertanto necessario che il controllo della conformità alle norme internazionali in materia di sicurezza, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo venga garantito anche dagli Stati di approdo;

considerando che un approccio armonizzato all'effettiva applicazione delle norme internazionali da parte degli Stati membri nei confronti delle navi che transitano in acque sotto la loro giurisdizione e che utilizzano i loro porti permetterà di evitare distorsioni della concorrenza;

considerando che la creazione di un contesto giuridico comunitario in materia di armonizzazione delle procedure relative alle ispezioni è fondamentale per garantire l'applicazione omogenea dei principi di sicurezza del trasporto marittimo e prevenzione dell'inquinamento, elementi centrali nella politica comunitaria dei trasporti e dell'ambiente;

considerando che l'inquinamento delle acque marine è, per sua natura, un fenomeno transfrontaliero; che, in base al principio della sussidiarietà, lo sviluppo di mezzi per una azione preventiva in questo campo trova un ambito più propizio a livello comunitario, visto che gli Stati membri non sono in grado di adottare misure adeguate ed efficaci isolatamente;

considerando che l'adozione di una direttiva del Consiglio è la procedura più opportuna per definire il contesto giuridico nonché le norme e i criteri armonizzati per l'esecuzione del controllo da parte degli Stati di approdo;

considerando che è opportuno avvalersi dell'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione del protocollo di intesa di Parigi (MOU) sul controllo da parte dello Stato di approdo (PSC), firmato a Parigi il 26 gennaio 1982;

considerando che l'ispezione da parte degli Stati membri di almeno il 25% delle singole navi straniere approdate

⁽¹⁾ GU n. C 107 del 15. 4. 1994, pag. 14.

⁽²⁾ Parere espresso il 14. 9. 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 27. 10. 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. C 271 del 7. 10. 1993, pag. 1.

nei loro porti in un determinato anno significa, in pratica, che un'ampia percentuale delle navi che operano nelle acque della Comunità in un determinato momento è stato sottoposto a ispezione;

considerando che occorre proseguire gli sforzi per sviluppare un migliore sistema di selezione degli obiettivi;

considerando che le regole e le procedure di ispezione da parte degli Stati di approdo, ivi compresi i criteri per il fermo di una nave, devono essere armonizzati al fine di garantire un livello costante di efficienza in tutti i porti e, al contempo, ridurre drasticamente l'uso selettivo di alcuni porti di destinazione per evitare quelli sottoposti a controllo adeguato;

considerando che i dati relativi agli incidenti, ai fermi e alle carenze pubblicati nella comunicazione della Commissione dal titolo «Una politica comune sulla sicurezza dei mari» e nella relazione annuale del MOU rivelano che alcune categorie di navi devono essere sottoposte a un controllo approfondito;

considerando che occorre correggere la mancata osservanza delle disposizioni delle convenzioni; che le navi che non provvedono in tal senso devono essere fermate, se tali carenze rappresentano un evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente e fintanto che non vi sarà posto riparo;

considerando che è opportuno prevedere un diritto di ricorso contro le decisioni di fermo prese dalle autorità competenti allo scopo di evitare decisioni non ponderate che comportino fermi e ritardi ingiustificati;

considerando che le strutture disponibili nel porto di ispezione possono essere tali da costringere l'autorità competente ad autorizzare la nave a raggiungere un altro cantiere di riparazione, sempre che vengano rispettate le condizioni per un tale viaggio; che le navi non in regola continuano a rappresentare una minaccia per la sicurezza, la salute o l'ambiente e a godere dei vantaggi commerciali derivanti dal fatto di non essere riparate ai sensi delle disposizioni applicabili delle convenzioni e che occorre pertanto negare loro l'accesso ai porti comunitari;

considerando che, per circostanze imprevedibili, una nave cui è stato negato l'accesso ai porti comunitari deve poter essere autorizzata a entrare; che, in tali circostanze, si debba consentire l'accesso solo ad un porto specifico, purché vengano adottate tutte le precauzioni necessarie a garantirne un accesso sicuro;

considerando che, data la complessità dei requisiti delle convenzioni in materia di costruzione, dotazioni ed equipaggio delle navi, le gravi conseguenze derivanti dalle decisioni prese dagli ispettori e la necessità che questi ultimi adottino decisioni assolutamente imparziali, le ispezioni devono essere effettuate soltanto da ispettori,

dotati di grandi conoscenze ed esperienza, che siano dipendenti pubblici o altre persone debitamente autorizzate;

considerando che i piloti e le autorità portuali possono fornire utili informazioni sulle carenze delle navi e degli equipaggi;

considerando che è necessaria la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e altre autorità od organizzazioni per garantire un controllo effettivo delle navi alle quali è stato consentito di continuare la navigazione pur essendo state rilevate carenze, nonché la cooperazione per lo scambio di informazioni sulle navi approdate;

considerando che il sistema informativo denominato SIRENAC E, costituito nell'ambito del MOU, fornisce molte informazioni supplementari necessarie per l'applicazione della presente direttiva;

considerando che la pubblicazione di informazioni sulle navi che non ottemperano alle norme internazionali in materia di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente marino può essere un efficace deterrente per scoraggiare i caricatori ad utilizzare queste navi e un incentivo per i proprietari ad intraprendere spontaneamente le azioni correttive;

considerando che tutte le spese delle ispezioni che danno luogo al fermo sono imputabili al proprietario o all'armatore;

considerando che, per l'applicazione della presente direttiva, è opportuno ricorrere al comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti⁽¹⁾, affinché assista la Commissione ad adeguare gli obblighi di ispezione degli Stati membri alla luce dell'esperienza acquisita e tenendo conto degli sviluppi all'interno del MOU e, se occorre, ad adeguare gli allegati alla luce degli emendamenti delle convenzioni, protocolli, codici, risoluzioni degli organismi internazionali pertinenti e del MOU,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva ha l'obiettivo di contribuire a ridurre drasticamente il trasporto marittimo al di sotto delle norme nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri:

— migliorando l'osservanza della legislazione internazionale e comunitaria pertinente in materia di sicurezza marittima, tutela dell'ambiente marino e condizioni di

⁽¹⁾ GU n. L 247 del 5. 10. 1993, pag. 19.

vita e di lavoro a bordo delle navi battenti tutte le bandiere;

- definendo criteri comuni per il controllo delle navi da parte degli Stati di approdo e armonizzando le procedure di ispezione e fermo, tenendo in debito conto gli impegni assunti dalle autorità marittime degli Stati membri firmatari del Protocollo d'intesa di Parigi sul controllo da parte dello Stato di approdo (MOU).

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva, ivi compresi gli allegati, s'intende per:

1) «Convenzioni»:

- la convenzione internazionale sulla linea di carico del 1966 (LL 66),
- la convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare del 1974, (SOLAS 74),
- la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi del 1973 e il relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73-78),
- la convenzione internazionale sugli standards per l'addestramento, i titoli professionali ed il servizio di guardia dei naviganti del 1978 (STCW 78),
- la convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare del 1972 (COLREG 72),
- la convenzione internazionale di Londra sulla stazzatura delle navi mercantili del 1969 (Tonnage), e
- la convenzione sulle norme minime da osservare sulle navi mercantili del 1976 (ILO n. 147)

unitamente ai protocolli e ai successivi emendamenti delle convenzioni in questione e relativi codici obbligatori in vigore alla data di adozione della presente direttiva.

- 2) «MOU»: il protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, nella versione modificata alla data di adozione della presente direttiva.
- 3) «Nave»: qualsiasi nave per trasporto marittimo battente bandiera diversa da quella dello Stato di approdo, cui si applicano una o più convenzioni.
- 4) «Impianto off-shore»: una piattaforma fissa o galleggiante che opera sulla piattaforma continentale di uno Stato membro.

5) «Ispettore»: un dipendente del settore pubblico o un'altra persona debitamente autorizzato/a dall'autorità competente di uno Stato membro a svolgere le ispezioni di controllo nello Stato di approdo e che risponde a tale autorità competente.

6) «Ispezione»: la visita a bordo di una nave volta ad accertare la validità dei certificati pertinenti e di altri documenti nonché le condizioni della nave, delle dotazioni e dell'equipaggio nonché le condizioni di vita e di lavoro dell'equipaggio.

7) «Ispezione più dettagliata»: l'ispezione durante la quale la nave, le relative dotazioni e l'equipaggio sono sottoposti interamente o, se necessario, parzialmente, ad un esame accurato nei casi specificati all'articolo 6, paragrafo 3, atto a verificare la costruzione della nave, le relative dotazioni, l'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro e il rispetto delle procedure operative di bordo.

8) «Ispezione estesa»: ispezione che si effettua nei casi indicati all'articolo 7.

9) «Fermo»: il divieto ufficiale per una nave di prendere il mare a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave insicura.

10) «Sospensione di un'operazione»: il divieto ufficiale per una nave di continuare un'operazione a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono il proseguimento dell'operazione pericoloso.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle navi e relativi equipaggi:

- che approdano in un porto o in un impianto off-shore di uno Stato membro, o
- che sono ancorate al largo di tale porto o impianto.

Il presente articolo non pregiudica i diritti di intervento che uno Stato membro può far valere in forza delle pertinenti Convenzioni internazionali.

2. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate, gli Stati membri applicano i requisiti della pertinente Convenzione e, qualora nessuna convenzione sia applicabile, adottano le misure necessarie per garantire che le navi non presentino evidenti pericoli per la sicurezza, la salute o l'ambiente. L'allegato I del MOU costituisce la guida per gli Stati membri nell'applicazione del presente paragrafo.

3. Nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno Stato che non ha sottoscritto una Convenzione, gli Stati membri si accertano che la nave e il relativo equipaggio non godano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle navi battenti bandiera di uno Stato firmatario di tale Convenzione.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva i pescherecci, le navi da guerra, i macchinari navali ausiliari, le imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, le navi di Stato usate per scopi non commerciali e le imbarcazioni da diporto che non si dedicano a traffici commerciali.

Articolo 4

Organismo d'ispezione

Gli Stati membri mantengono opportune amministrazioni marittime nazionali, in appresso definite «autorità competenti», incaricate di ispezionare le navi e adottano tutte le misure appropriate per assicurare che le loro autorità competenti svolgano le proprie funzioni come specificato nella presente direttiva.

Articolo 5

Impegni di ispezione

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro esegue, ogni anno, un numero complessivo di ispezioni pari ad almeno il 25% delle singole navi approdate nei suoi porti nel corso di un anno civile rappresentativo.

2. Per la selezione delle navi da sottoporre a ispezione, le autorità competenti danno la precedenza alle navi di cui all'allegato I.

3. Gli Stati membri si astengono dall'ispezionare le navi già ispezionate da altro Stato membro nei sei mesi precedenti, a condizione che:

- la nave in questione non figuri nell'allegato I, e
- un'ispezione precedente non abbia rilevato carenze, e
- non esistano fondati motivi per eseguire l'ispezione.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano ai controlli operativi specificamente previsti nelle Convenzioni.

5. Gli Stati membri e la Commissione collaborano nello sviluppare priorità e prassi che consentano una più efficace individuazione delle navi potenzialmente carenti.

Tutte le modifiche successive del presente articolo, con l'eccezione della proporzione del 25% di cui al paragrafo 1, sono apportate conformemente al disposto dell'articolo 19.

Articolo 6

Procedura d'ispezione

1. L'autorità competente si accerta che l'ispettore provveda almeno:

- a) per quanto possibile a controllare i certificati e la documentazione elencati nell'allegato II,
- b) a verificare che le condizioni generali della nave, compresi la sala macchine e gli alloggi, sono soddisfacenti, tenendo conto anche delle condizioni igieniche.

2. L'ispettore può esaminare tutti i certificati e documenti pertinenti, diversi da quelli di cui all'allegato II, che devono essere presenti a bordo secondo quanto disposto dalle Convenzioni.

3. Se, a seguito dell'ispezione di cui ai paragrafi 1 e 2, esistono fondati motivi per ritenere che per le condizioni della nave, delle relative dotazioni o dell'equipaggio sostanzialmente non ricorrano i pertinenti requisiti di una Convenzione, si procede ad un'ispezione più dettagliata che comprende un'ulteriore verifica della conformità ai requisiti operativi di bordo.

Esistono «fondati motivi» se l'ispettore trova prove concrete che, secondo il suo parere professionale, giustificano un'ispezione più dettagliata di settori specifici della nave, delle relative dotazioni o dell'equipaggio.

L'allegato III contiene esempi di «fondati motivi».

4. È inoltre necessario osservare le procedure e gli orientamenti pertinenti in materia di controllo delle navi specificati nell'allegato IV.

Articolo 7

Ispezione estesa di alcune navi

1. Laddove esistano fondati motivi per procedere a un'ispezione dettagliata di una nave appartenente alle categorie indicate nell'allegato V, gli Stati membri provvedono a far eseguire un'ispezione estesa.

2. L'allegato V, sezione B contiene orientamenti non obbligatori per un'ispezione estesa.

3. Le autorità competenti degli Stati membri non possono sottoporre due volte le navi di cui al paragrafo 1 ad un'ispezione estesa nell'arco di 12 mesi. Dette navi possono tuttavia essere sottoposte all'ispezione di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

4. Per le navi passeggeri che effettuano servizi di linea con il porto di un Stato membro, l'ispezione estesa di ciascuna nave è eseguita dall'autorità competente di tale Stato membro. Se una nave passeggeri effettua tali servizi di linea tra i porti degli Stati membri, uno degli Stati in

cui la nave effettua questi servizi deve assicurare l'ispezione estesa.

Articolo 8

Rapporto dell'ispezione al comandante

1. Al termine di un'ispezione, di un'ispezione più dettagliata o di una ispezione estesa, l'ispettore consegna al comandante della nave un documento secondo il modello riportato nell'allegato 3 30 del MOU, in cui sono indicati i risultati dell'ispezione, i particolari delle eventuali decisioni prese dall'ispettore e le azioni correttive che il comandante, il proprietario o l'armatore devono eseguire.

2. Qualora si riscontrino carenze che giustifichino il fermo della nave, il documento consegnato al comandante ai sensi del paragrafo 1 comprende informazioni sulla futura pubblicazione del fermo conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 9

Riparazioni e fermo

1. Se l'ispezione di cui agli articoli 6 e 7 conferma o rivela carenze, l'autorità competente si accerta che siano o saranno corrette conformemente alle Convenzioni.

2. Nel caso di carenze che rappresentano un evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente, l'autorità competente dello Stato di approdo nel quale viene ispezionata la nave si accerta che questa sia trattenuta o che sia interrotto lo svolgimento dell'operazione per la quale sono emerse le carenze. Il fermo o l'interruzione dell'operazione continua fino all'eliminazione del pericolo o fino a che l'autorità stabilisce che, a determinate condizioni, la nave può riprendere il mare o l'operazione può continuare senza rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell'equipaggio, senza pericoli per le altre navi o senza rappresentare una minaccia irragionevole per l'ambiente marino.

3. Nell'esercizio del suo potere discrezionale per valutare l'opportunità di fermare una nave, l'ispettore applica i criteri contenuti nell'allegato VI.

4. In circostanze eccezionali, quando le condizioni generali della nave sono evidentemente al di sotto delle norme, l'autorità competente può sospendere l'ispezione della nave finché le parti responsabili non abbiano fatto il necessario per garantire che la nave ottemperi ai pertinenti requisiti fissati nelle convenzioni.

5. Se le ispezioni di cui agli articoli 6 e 7 portano ad un fermo, l'autorità competente informa immediatamente per iscritto l'amministrazione dello Stato del quale la

nave batte bandiera, il Console o, in sua assenza, la più vicina rappresentanza diplomatica delle circostanze che hanno reso necessario l'intervento. Devono anche essere notificati gli ispettori nominati o le organizzazioni riconosciute, responsabili del rilascio dei certificati per la nave in questione, laddove necessario.

6. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano gli ulteriori requisiti fissati dalle convenzioni riguardanti le procedure per le notifiche e i rapporti relativi al controllo dello Stato di approdo.

7. Nell'esercitare il controllo dello Stato di approdo ai sensi della presente direttiva si fa tutto il possibile per evitare che una nave sia indebitamente trattenuta o ritardata. Se la nave è indebitamente trattenuta o ritardata, il proprietario o l'armatore hanno diritto ad un compenso per eventuali perdite o danni subiti. In tutti i casi in cui si presume che la nave sia stata indebitamente trattenuta o ritardata, l'onere della prova incombe al proprietario o all'armatore della nave.

Articolo 10

Diritto di ricorso

1. Il proprietario o l'armatore di una nave o il suo rappresentante in uno Stato membro ha il diritto di ricorrere contro una decisione di fermo presa dall'autorità competente. Il ricorso non sospende il fermo.

2. A tal fine gli Stati membri istituiscono e mantengono in vigore le opportune procedure, in conformità delle rispettive legislazioni.

3. L'autorità competente informa adeguatamente del diritto di ricorso il comandante della nave di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Seguito dato a ispezioni e fermi

1. Se le carenze di cui all'articolo 9, paragrafo 2, non possono essere corrette nel porto in cui è avvenuta l'ispezione, l'autorità competente dello Stato membro interessato può consentire alla nave di raggiungere il più vicino cantiere navale adeguatamente attrezzato scelto dal comandante e dalle autorità interessate, purché siano rispettate le condizioni stabilite dall'autorità competente dello Stato di bandiera e approvate da detto Stato membro. Dette condizioni assicurano che la nave possa riprendere il mare senza rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell'equipaggio o per le altre navi, o senza rappresentare una minaccia irragionevole per l'ambiente marino.

2. Nei casi indicati al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il porto nel quale è avvenuta l'ispezione informa l'autorità competente dello Stato in cui è situato il cantiere di riparazione, le parti menzionate all'articolo 9, paragrafo 5, e ogni altro organismo, come opportuno, in merito alle condizioni necessarie per la navigazione.

3. La notifica alle parti di cui al paragrafo 2 deve essere conforme alle modalità indicate nell'allegato 2 del MOU.

L'autorità competente dello Stato membro destinatario della notifica comunica all'autorità notificante le azioni intraprese in merito.

4. Gli Stati membri provvedono affinché alle navi di cui al paragrafo 1 che riprendono il mare:

- i) senza rispettare le condizioni stabilite dall'autorità competente dello Stato membro del porto d'ispezione, o
- ii) che rifiutano di ottemperare ai requisiti applicabili delle convenzioni non recandosi nel previsto cantiere navale,

sia negato l'accesso a qualsiasi porto all'interno della Comunità, finché il proprietario o l'armatore non abbia dimostrato inequivocabilmente all'autorità competente dello Stato membro in cui sono state constatate le carenze che la nave risponde appieno ai pertinenti requisiti delle Convenzioni.

5. Nei casi indicati al paragrafo 4, punto i), l'autorità competente dello Stato membro in cui sono state riscontrate le carenze della nave informa immediatamente le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.

Nei casi indicati al paragrafo 4, punto ii), l'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il cantiere navale informa immediatamente le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.

Prima di negare l'accesso, lo Stato membro può richiedere di consultarsi con l'amministrazione dello Stato di bandiera della nave in questione.

6. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, l'accesso ad un porto specifico può essere consentito dall'autorità competente del relativo Stato in casi di forza maggiore o per motivi primari di sicurezza ovvero per ridurre o minimizzare il rischio di inquinamento, a condizione che il proprietario, l'armatore, o il comandante della nave abbiano adottato provvedimenti adeguati che soddisfino le richieste dell'autorità competente di tale Stato membro per garantire un accesso sicuro.

Articolo 12

Profilo professionale degli ispettori

1. Le ispezioni sono eseguite soltanto da ispettori per i quali ricorrono i requisiti in materia di qualifiche professionali indicati nell'allegato VII.

2. Qualora l'autorità competente dello Stato di approdo non possa disporre delle competenze professionali necessarie, l'ispettore dell'autorità stessa può essere assistito in questo compito da chiunque possieda le competenze professionali richieste.

3. Gli ispettori che effettuano il controllo dello Stato di approdo e le persone che li assistono non devono avere alcun interesse commerciale nei porti in cui avviene l'ispezione né nelle navi ispezionate; essi non sono dipendenti né intraprendono attività per conto di organizzazioni non governative che rilasciano i certificati prescritti e quelli di classificazione o che svolgono gli accertamenti necessari per il rilascio di tali certificati alle navi.

4. Ciascun ispettore è provvisto di un documento personale, sotto forma di documento di identità, rilasciato dall'autorità competente da cui dipende conformemente alla legislazione nazionale, nel quale è indicato che l'ispettore è autorizzato a effettuare l'ispezione.

Secondo la procedura dell'articolo 19 è definito un modello comune di tale documento d'identità.

Articolo 13

Rapporti dei piloti e delle autorità portuali

1. I piloti degli Stati membri che operano su navi che attraccano o salpano oppure su navi in rotta verso un porto comunitario, informano immediatamente l'autorità competente dello Stato di approdo o dello Stato costiero, secondo il caso, qualora nell'esercizio delle loro normali funzioni vengano a conoscenza di carenze che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino.

2. Se, nell'esercizio delle loro normali funzioni, le autorità portuali constatano che una nave attraccata nel loro porto presenta carenze che possono mettere a repentaglio la sicurezza della nave o rappresentare una minaccia irragionevole per l'ambiente marino, esse ne informano immediatamente l'autorità competente dello Stato di approdo interessato.

Articolo 14

Cooperazione

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le proprie autorità competenti, le proprie autorità portuali e altri organismi o organizzazioni commerciali pertinenti collaborino tra loro onde garantire che le proprie autorità competenti possano ottenere tutte le informazioni del caso sulle navi che approdano nei suoi porti.

2. Ciascuno Stato membro si adopera per garantire lo scambio di informazioni e la collaborazione tra le sue

autorità competenti e le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri nonché per mantenere il collegamento operativo già stabilito tra le sue autorità competenti, la Commissione e il sistema informativo SIRENAC E di St. Malo (Francia).

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono quelle descritte nell'allegato 4 del MOU nonché quelle necessarie a conformarsi all'articolo 15 della presente direttiva.

Articolo 15

Pubblicazione di notizie sui fermi

Almeno a scadenze trimestrali ogni autorità competente pubblica notizie delle navi che sono state sottoposte a fermo nei tre mesi precedenti e sono state fermate più di una volta nei 24 mesi precedenti. Nella pubblicazione figurano gli elementi seguenti:

- nome della nave,
- nome dell'armatore o dell'operatore della nave,
- numero IMO,
- Stato di bandiera,
- la società di classificazione, se necessario e, se del caso, altre parti che abbiano eventualmente rilasciato certificati alla nave in questione per conto dello Stato di bandiera, secondo quanto stabilito dalle convenzioni,
- motivo del fermo,
- porto e data in cui è avvenuto il fermo.

Articolo 16

Rimborso delle spese

1. Qualora le ispezioni di cui agli articoli 6 e 7 confermino o accertino carenze, rispetto ai requisiti previsti da una convenzione, che giustificano il fermo di una nave, le spese complessive in un normale periodo contabile connesse all'ispezione sono rimborsate dal proprietario, o dall'armatore, o da un suo rappresentante nello Stato di approdo.

2. Tutte le spese connesse con le ispezioni eseguite dall'autorità competente di uno Stato membro secondo quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 4 sono sostenute dal proprietario o dall'armatore della nave.

3. Il fermo non può essere revocato finché non si sia provveduto al completo pagamento o non sia stata data una garanzia sufficiente per il rimborso delle spese.

Articolo 17

Dati per il controllo dell'attuazione

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione e al Segretariato del MOU le seguenti informazioni:

- numero di ispettori che effettuano per loro conto le ispezioni dello Stato d'approdo ai sensi della presente direttiva. Per le autorità i cui ispettori effettuano le ispezioni suddette a tempo parziale, il numero deve essere convertito in un numero corrispondente a ispettori impiegati a tempo pieno;
- numero delle singole navi approdate nei loro porti in un anno civile rappresentativo nei cinque anni precedenti.

2. Le informazioni indicate al paragrafo 1 sono spedite entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva e, in seguito, ogni terzo anno civile entro il 1° ottobre.

Articolo 18

Comitato di regolamentazione

La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE, secondo la procedura stabilita in detto articolo.

Articolo 19

Procedura di modifica

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, la presente direttiva può essere modificata per:

- a) adeguare l'obbligo di ispezione e di pubblicazione degli Stati membri fissato all'articolo 5, ad eccezione della proporzione del 25 % di cui al paragrafo 1, e agli articoli 6, 7 e 15, sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e tenendo conto dell'evoluzione del MOU;
- b) adeguare gli allegati per tener conto degli emendamenti apportati alle convenzioni, ai protocolli, ai codici, alle risoluzioni dei relativi organismi internazionali e al MOU e già entrati in vigore.

Articolo 20

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per

conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1996 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 21

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

NAVI DA SOTTOPORRE PRIORITARIAMENTE AD ISPEZIONE

[di cui all'articolo 5, paragrafo 2 (*)]

1. Navi che approdano per la prima volta nel porto di un Stato membro o dopo un'assenza di dodici mesi e oltre. Nell'applicare questo criterio, gli Stati membri tengono conto anche delle ispezioni effettuate dai membri del MOU. In mancanza di informazioni adeguate a tal fine, gli Stati membri si basano sui dati disponibili sul sistema SIRENAC E ed ispezionano le navi che non risultano registrate nella banca dati SIRENAC E dopo l'entrata in vigore di quest'ultima il 1° gennaio 1993.
2. Navi battenti bandiera di uno Stato che figurano nella tabella delle navi aventi un tasso di fermi e ritardi superiore alla media nell'arco di tre anni, pubblicata nella relazione annuale del MOU.
3. Navi alle quali è consentito di lasciare il porto di uno Stato membro a condizione che le carenze rilevate vengano corrette entro un determinato periodo di tempo, al termine del periodo in questione.
4. Navi che, secondo quanto riferito dai piloti o, dalle autorità portuali, presentano carenze che possono pregiudicarne la sicurezza di navigazione (ai sensi della direttiva 93/75/CEE del Consiglio e dell'articolo 13 della presente direttiva).
5. Navi i cui certificati obbligatori relativi alla costruzione e alle dotazioni, rilasciati in conformità delle Convenzioni, e i cui certificati di classificazione sono stati rilasciati da un organismo non riconosciuto ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime⁽¹⁾.
6. Navi che non si sono conformate agli obblighi previsti dalla direttiva 93/75/CEE del Consiglio.
7. Navi appartenenti a una delle categorie per cui è richiesta un'ispezione estesa (ai sensi dell'articolo 7 della presente direttiva).
8. Navi sospese dalla classe di appartenenza per motivi di sicurezza nel corso dei sei mesi precedenti.

(*) I criteri non sono elencati in ordine di importanza.

(1) GU n. L 319 del 12. 12. 1994, pag. 20.

ALLEGATO II

ELENCO DEI CERTIFICATI E DOCUMENTI

(di cui all'articolo 6, paragrafo 1)

1. Certificato internazionale di stazza (1969)
2. — Certificato di sicurezza per nave passeggeri,
 - Certificato di sicurezza per costruzione per nave da carico,
 - Certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico,
 - Certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico,
 - Certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico,
 - Certificato di sicurezza radio per nave da carico,
 - Certificato di esenzione,
 - Certificato di sicurezza per nave da carico.
3. Certificato internazionale di idoneità per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti;
 - Certificato di idoneità per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti.
4. Certificato internazionale di idoneità per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi;
 - Certificato di idoneità per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi.
5. Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale.
6. Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi.
7. Certificato internazionale di bordo libero (1966);
 - Certificato internazionale di esenzione di bordo libero.
8. Registro degli oli minerali, parti I e II.
9. Registro dei carichi.
10. Documento sulla composizione minima degli equipaggi;
 - Certificati di qualifica professionale.
11. Certificati medici, cfr. Convenzione ILO n. 73 concernente l'esame medico dei marittimi.
12. Informazioni sulla stabilità.
13. Copia del certificato di conformità e del certificato rilasciato ai sensi del Codice internazionale di gestione per la sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento [Risoluzione IMO A.741 (18)].
14. Certificati sulla robustezza dello scafo della nave e i macchinari, rilasciati dalla società di classificazione competente (richiesti solo se la nave mantiene la classe con una società di classificazione).

ALLEGATO III

ESEMPI DI «FONDATI MOTIVI» PER LE ISPEZIONI PIÙ DETTAGLIATE

(di cui all'articolo 6, paragrafo 3)

1. Navi contemplate nell'allegato I, ad eccezione del punto 1.
2. Rapporto o notifica da parte di un altro Stato membro.
3. Rapporto o esposto del comandante, di un membro dell'equipaggio o altre persone od organismi aventi un interesse legittimo alla sicurezza di funzionamento della nave, alle condizioni di vita e di lavoro a bordo o alla prevenzione dell'inquinamento, sempre che lo Stato membro ritenga che il rapporto o l'esposto non siano manifestamente infondati; l'identità della persona che presenta il rapporto o l'esposto non è resa nota né al comandante né al proprietario della nave in questione.
4. Collisione della nave durante l'avvicinamento al porto.
5. Inadeguata tenuta del registro degli oli minerali.
6. Accusa di una presunta violazione delle norme per lo scarico di sostanze o effluenti nocivi effettuato dalla nave.
7. Rilevamento di imprecisioni durante l'esame dei certificati e di altra documentazione (cfr. articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e articolo 6, paragrafo 2).
8. Indicazioni che i membri dell'equipaggio non sono in grado di soddisfare le condizioni dell'articolo 8 della direttiva 94/58/CE, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare ⁽¹⁾.
9. Prove a dimostrazione che le operazioni di carico e scarico e altre operazioni non vengono effettuate in condizioni di sicurezza o in conformità degli orientamenti dell'IMO: ad esempio, il contenuto di ossigeno nella condotta principale di gas inerte delle cisterne di carico supera i livelli massimi prescritti.
10. Incapacità del comandante di una petroliera di fornire il registro relativo al sistema di sorveglianza e controllo dello scarico di petrolio per l'ultimo viaggio in zavorra.
11. Mancanza di un ruolo di bordo aggiornato o scarsa conoscenza, da parte dell'equipaggio, dei rispettivi compiti in caso d'incendio o di abbandono della nave.

ALLEGATO IV

PROCEDURE PER IL CONTROLLO DELLE NAVI

(di cui all'articolo 6, paragrafo 4)

1. Procedure per il controllo delle navi [Risoluzione IMO A.466 (XII)], versione modificata.
2. Principi di composizione minima degli equipaggi [Risoluzione IMO A.481 (XII) e allegati], ossia contenuto del documento sulla composizione minima degli equipaggi (allegato 1) e orientamenti per l'applicazione dei principi di composizione minima degli equipaggi (allegato 2).
3. Procedure per il controllo delle navi e degli scarichi, di cui all'allegato I della convenzione MARPOL 73/78 [Risoluzione IMO A.542 (13)].

⁽¹⁾ GU n. L 319 del 12. 12. 1994, pag. 28.

4. Procedure per il controllo delle navi e degli scarichi, di cui all'allegato II della convenzione MARPOL 73/78 [Risoluzione IMO MEPC 26 (23)].
5. Procedure per il controllo dei requisiti operativi connessi con la sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento [Risoluzione IMO A.742 (18)].
6. Disposizioni del Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose.
7. Pubblicazione ILO «Inspection of Labour Conditions on Board Ship: Guidelines for Procedure» (Ispezione delle condizioni di lavoro a bordo delle navi: orientamenti per le procedure).
8. Allegato I degli orientamenti relativi agli ispettori contenuti nel MOU di Parigi.

ALLEGATO V

A. CATEGORIE DI NAVI DA SOTTOPORRE A ISPEZIONE ESTESA

(di cui all'articolo 7, paragrafo 1)

1. Petroliere a cinque anni o meno dal disarmo, conformemente alla convenzione MARPOL 73/78 allegato I, regola 13 G:
 - un trasportatore di greggio avente 20 000 tonnellate o più di portata lorda o una nave cisterna per prodotti petroliferi avente 30 000 tonnellate o più di portata lorda non conforme ai requisiti richiesti per una nuova petroliera di cui alla regola 1 (26) dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78, sono soggetti all'ispezione estesa 20 anni dopo la data di consegna, come indicato nel supplemento, formulario B del certificato IOPP (certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale), o 25 anni dopo tale data, se le cisterne laterali della nave o gli spazi del doppio fondo non utilizzati per il trasporto di petrolio sono conformi ai requisiti richiesti dalla regola 13 G (4) dello stesso allegato, a meno che non sia stata ricostruita per ottemperare alla regola 13 F del medesimo allegato;
 - una siffatta petroliera che soddisfa i requisiti di una nuova petroliera di cui alla regola 1 (26) dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78 è soggetta a ispezione estesa 25 anni dopo la data di consegna, come indicato nel supplemento, formulario B del certificato IOPP, a meno che non sia conforme o non sia stata ricostruita per ottemperare alla regola 13 F del medesimo allegato.
2. Portarinfuse di età superiore a 12 anni, a decorrere dalla data di costruzione indicata sul supplemento dei certificati di sicurezza della nave.
3. Navi passeggeri.
4. Gasiere e chimichiere di età superiore a 10 anni, a decorrere dalla data di costruzione indicata sul supplemento dei certificati di sicurezza della nave.

B. ORIENTAMENTI NON OBBLIGATORI PER L'ISPEZIONE ESTESA DI ALCUNE CATEGORIE DI NAVI

(di cui all'articolo 7, paragrafo 2)

Se applicabile, gli elementi indicati di seguito rientrano nel concetto di ispezione estesa. Gli ispettori sono consapevoli del fatto che l'esecuzione in condizioni di sicurezza di alcune operazioni a bordo — ad esempio le operazioni di carico e scarico — può essere pregiudicata se nel corso di queste vengono effettuate prove aventi conseguenze dirette sulle stesse.

1. NAVI IN GENERALE (tutte le categorie della sezione A)
 - Black-out e avvio del generatore di emergenza;
 - Ispezione dell'illuminazione di emergenza;
 - Funzionamento della pompa antincendio di emergenza con due manichette antincendio collegate alla linea antincendio principale;
 - Funzionamento delle pompe di sentina;

- Chiusura delle porte a tenuta stagna;
- Calata in acqua di un'imbarcazione di salvataggio;
- Prova di arresto di emergenza a distanza per, ad esempio, caldaie, pompe di ventilazione e carburante;
- Prove dell'apparecchio di governo, compreso quello ausiliario;
- Ispezione dell'alimentazione di emergenza per gli impianti radio;
- Ispezione e, per quanto possibile, verifica del separatore nella sala macchine.

2. PETROLIERE

Oltre agli elementi indicati al punto 1, l'ispezione estesa delle petroliere può comprendere anche i seguenti elementi:

- Sistemi d'inondazione di schiumogeno;
- Attrezzature antincendio in generale;
- Ispezione delle serrande tagliafuoco della sala macchine, sala pompe e alloggi;
- Controllo della pressione del gas inerte e suo contenuto di ossigeno;
- Controllo del fascicolo relativo al rapporto di visita [cfr. Risoluzione IMO A.744 (18)] per individuare eventuali zone sospette che necessitano l'ispezione.

3. PORTARINFUSE

Oltre agli elementi indicati al punto 1, l'ispezione estesa delle portarinfuse può comprendere anche i seguenti elementi:

- Eventuale corrosione delle fondamenta dei macchinari ausiliari da ponte;
- Eventuale deformazione e/o corrosione delle coperture dei boccaporti;
- Eventuali fenditure o corrosione localizzata nelle paratie trasversali;
- Accesso ai vani carico;
- Controllo del fascicolo relativo al rapporto di visita, [cfr. Risoluzione IMO A.744 (18)] per individuare eventuali zone sospette che necessitano l'ispezione.

4. GASIERE E CHIMICHIERE

Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1, l'ispezione estesa delle gasiere e delle chimichiere può comprendere anche i seguenti elementi:

- dispositivi di controllo e sicurezza della cisterna di carico per quanto concerne la temperatura, la pressione e lo spazio libero;
- dispositivi per l'analisi dell'ossigeno e la valutazione dell'esplosività, compresa la loro taratura. Disponibilità di attrezzatura per l'individuazione di prodotti chimici (mantici) con un numero adeguato di appositi tubi per l'individuazione del gas per il carico specifico a bordo;
- attrezzature di emergenza per le cabine che offrano un'adeguata protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi per ciascuna persona a bordo (se richiesto per i prodotti elencati, secondo i casi, nel certificato internazionale oppure nel certificato per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi o di gas liquefatti);
- controllo che il prodotto caricato sia elencato, secondo i casi, nel certificato internazionale oppure nel certificato per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi o di gas liquefatti;
- dispositivo fisso antincendio sul ponte, funzionante a schiuma o con prodotto chimico secco o con altra sostanza, secondo il prodotto caricato.

5. NAVI PASSEGGERI

Oltre agli elementi indicati al punto 1, l'ispezione estesa delle navi passeggeri può comprendere anche i seguenti elementi:

- Prove del sistema di rilevamento di incendio e di allarme;
- Verifica della chiusura delle porte tagliafuoco;
- Prove del sistema di diffusione sonora;
- Dimostrazione di almeno tutti i set di indumenti antincendio, cui deve partecipare parte dell'equipaggio addetto alla ristorazione;

— Dimostrazione che i membri chiave dell'equipaggio conoscono il piano in caso di pericolo.

Se opportuno, l'ispezione può essere continuata con il consenso del comandante o dell'operatore, mentre la nave è in navigazione da o verso il porto dello Stato membro. Gli ispettori non ostacolano il funzionamento della nave né provocano situazioni che, a giudizio del comandante, possano compromettere la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e della nave.

ALLEGATO VI

CRITERI PER IL FERMO DI UNA NAVE

(di cui all'articolo 9, paragrafo 3)

Introduzione

Per stabilire se le carenze rilevate durante un'ispezione giustificano il fermo della nave in questione, l'ispettore deve conformarsi ai criteri menzionati nei punti 1 e 2 in appresso.

Nel punto 3 è riportato un elenco di carenze che possono di per sé giustificare il fermo della nave in questione, cfr. articolo 9, paragrafo 3.

1. Criteri principali

Nell'esprimere il suo giudizio professionale sull'opportunità o meno di trattenere una nave, l'ispettore deve attenersi ai seguenti criteri:

Determinazione dei tempi

Le navi che presentano un rischio per la navigazione devono essere trattenute subito dopo la prima ispezione a prescindere dal periodo di tempo in cui la nave rimane nel porto.

Criterio:

La nave deve essere trattenuta se le carenze sono sufficientemente gravi da giustificare il fatto che l'ispettore ritorni sulla nave stessa per verificare che vi sia stato posto rimedio prima che essa salpi.

La necessità che l'ispettore ritorni sulla nave qualifica la gravità delle carenze. Tuttavia ciò non impone tale obbligo in ogni caso. Ciò implica che l'autorità deve verificare in un modo o nell'altro, preferibilmente mediante un'ulteriore visita, che si è posto rimedio alle carenze prima della partenza.

2. Applicazione dei criteri principali

Nel decidere se le carenze riscontrate in una nave sono sufficientemente gravi da giustificare il fermo, l'ispettore deve porsi i seguenti questi:

- 1) La nave ha la pertinente e valida documentazione?
- 2) La nave dispone dell'equipaggio richiesto nel documento sulla composizione minima degli equipaggi?

Durante l'ispezione l'ispettore deve verificare se nel corso di tutto il successivo viaggio la nave e/o l'equipaggio *possono*:

- 3) navigare in maniera sicura;
- 4) effettuare in sicurezza le operazioni di carico e di trasporto e controllarne le condizioni;
- 5) far funzionare la sala macchine in maniera sicura;
- 6) mantenere propulsione e governo adeguati;
- 7) disporre di efficaci attrezzature antincendio in ogni parte della nave, se necessario;

- 8) abbandonare la nave velocemente e in maniera sicura e effettuare salvataggi, se necessario;
- 9) prevenire l'inquinamento dell'ambiente;
- 10) mantenere un'adeguata stabilità;
- 11) mantenere una adeguata tenuta stagna totale;
- 12) comunicare in situazioni di pericolo, se necessario;
- 13) provvedere affinché vi siano condizioni di sicurezza e di igiene a bordo.

Se la risposta a uno di questi quesiti è negativa, tenuto conto di tutte le carenze riscontrate, è assolutamente necessario prendere in considerazione il fermo della nave. Una combinazione di carenze di tipo meno grave può anche dar luogo al fermo della nave.

3. Per agevolare l'ispettore nell'applicazione dei presenti orientamenti, segue un elenco di carenze, raggruppate nelle varie convenzioni e/o nei vari codici, che per la loro gravità, [possono] giustificare il fermo della nave interessata. L'elenco non vuole essere completo.

3.1. *Aspetti generali*

Mancanza dei certificati validi richiesti dagli strumenti pertinenti. Tuttavia, le navi battenti bandiera di uno Stato che non è parte di una data convenzione (strumento pertinente) o che non hanno attuato un altro strumento pertinente non devono recare a bordo i certificati previsti da detta convenzione o tale altro strumento pertinente. La mancanza dei certificati richiesti non potrebbe quindi costituire in sé motivo per sottoporre al fermo tali navi; applicando tuttavia la clausola che esclude un trattamento più favorevole, è necessario assicurare la conformità sostanziale con le disposizioni in questione prima che la nave salpi.

3.2. *Zone comprese nella convenzione SOLAS (i riferimenti sono indicati tra parentesi)*

1. Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del propulsore, di altre macchine essenziali o degli impianti elettrici.
2. Pulizia insufficiente della sala macchine, eccessiva presenza di miscele olio-acqua nelle sentine, isolamento delle tubolature (ivi compresi i tubi di scappamento nella sala macchine) contaminato da olio, funzionamento imperfetto delle pompe di sentina.
3. Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del generatore, delle illuminazioni, delle batterie e degli interruttori di emergenza.
4. Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del timone principale e ausiliario.
5. Mancanza, capacità insufficiente o serio deterioramento delle imbarcazioni dei mezzi di salvataggio.
6. Mancanza, mancata conformità o deterioramento sostanziale — nella misura in cui non è conforme all'uso destinato — del sistema per il rilevamento di incendi, degli allarmi antincendio, dei mezzi antincendio, degli estintori fissi, delle valvole di ventilazione, delle serrande tagliafuoco, dei dispositivi di chiusura rapida.
7. Mancanza, sostanziale deterioramento o funzionamento imperfetto della protezione antincendio sul ponte di carico delle navi cisterna.
8. Mancanza, mancata conformità o sostanziale deterioramento delle luci, delle sagome o dei segnali sonori.
9. Mancanza o funzionamento imperfetto delle apparecchiature radio per comunicazioni di pericolo e di sicurezza.
10. Mancanza o funzionamento imperfetto delle apparecchiature di navigazione, tenuto conto delle disposizioni della regola SOLAS V/12 (o).
11. Mancanza di carte nautiche corrette e/o di altre pubblicazioni nautiche pertinenti necessarie per il viaggio previsto, tenendo presente la possibilità di sostituire dette carte con carte elettroniche.
12. Mancanza di ventilatori di scarico antiscintilla per le sale delle pompe di scarico (regola SOLAS II-2/59.3.1).

3.3. *Zone comprese nel codice IBC (i riferimenti sono indicati tra parentesi)*

1. Trasporto di sostanze non menzionate nel certificato di idoneità o scarse informazioni sul carico (16.2).
2. Dispositivi di sicurezza ad alta pressione mancanti o danneggiati (8.2.3).

3. Impianti elettrici non intrinsecamente sicuri o che non soddisfano i requisiti del codice (10.2.3).
 4. Sorgenti di ignizione ubicate in luoghi pericolosi di cui al punto 10.2 (11.3.15).
 5. Infrazione di requisiti specifici (15).
 6. Superamento del volume massimo ammissibile del carico per cisterna (16.1).
 7. Insufficiente protezione termica per i prodotti sensibili (16.6).
- 3.4. *Zone comprese nel codice IGC (i riferimenti sono indicati tra parentesi)*
1. Trasporto di sostanze non menzionate nel certificato di idoneità o scarse informazioni sul carico (18.1).
 2. Mancanza dei dispositivi di chiusura degli alloggi o dei locali di servizio (3.2.6).
 3. Paratie non stagne al gas (3.3.2).
 4. Camere di equilibrio difettose (3.6).
 5. Valvole a chiusura rapida mancanti o difettose (5.6).
 6. Valvole di sicurezza mancanti o difettose (8.2).
 7. Impianti elettrici non intrinsecamente sicuri o che non soddisfano i requisiti del codice (10.2.4).
 8. Mancato funzionamento dei ventilatori dei vani carico (12.1).
 9. Mancato funzionamento degli allarmi di pressione nelle cisterne di carico (13.4.1).
 10. Impianto per il rilevamento di gas e/o impianto per il rilevamento di gas tossici difettoso (13.6).
 11. Trasporto di sostanze da essere inibite mediante l'aggiunta di additivo senza certificato valido (17/19).
- 3.5. *Zone comprese nella convenzione sulle linee di carico*
1. Vaste superfici danneggiate o corrose oppure vaiolatura del fasciame, unita ad un irrigidimento dei ponti di coperta e dello scafo, che incidano sull'idoneità alla navigazione o sulla resistenza a carichi locali, a meno che non siano state effettuate adeguate riparazioni temporanee in vista del trasferimento in un porto dove si proceda alle riparazioni definitive.
 2. Insufficiente stabilità riconosciuta.
 3. Mancanza di informazioni sufficienti e affidabili, con un formulario approvato, che consenta, in maniera rapida e semplice, al comandante di effettuare il carico e lo zavorramento della nave in modo tale da mantenere un sicuro margine di stabilità in tutte le fasi e nelle varie condizioni del viaggio e da evitare intollerabili sollecitazioni nella struttura della nave.
 4. Mancanza, deterioramento sostanziale o difetti nei dispositivi di chiusura nei dispositivi di chiusura dei boccaporti e nelle porte a chiusura stagna.
 5. Sovraccarico.
 6. Mancanza o impossibilità di leggere la linea di pescaggio.
- 3.6. *Zone comprese nella convenzione MARPOL, allegato I (i riferimenti sono indicati tra parentesi)*
1. Mancanza, grave deterioramento o difetto relativo al corretto funzionamento del dispositivo di filtrazione delle acque miste a olio e del sistema per la sorveglianza e il controllo dello scarico di olio o dei dispositivi di allarme a 15 ppm.
 2. Insufficienza nella rimanente capacità della cisterna di decantazione e/o di sedimentazione per il viaggio previsto.
 3. Mancata disponibilità del registro degli oli minerali [20(5)].
 4. Installazione di una deviazione di scarico non autorizzata.
- 3.7. *Zone comprese nella convenzione MARPOL, allegato II (i riferimenti sono indicati tra parentesi)*
1. Assenza del manuale P&A.
 2. Carico non classificato [3(4)].

3. Mancata disponibilità del registro del carico [9(6)].
 4. Trasporto di sostanze simili al petrolio senza che siano soddisfatte le relative prescrizioni o senza un certificato adeguatamente modificato (14).
 5. Installazione di una deviazione di scarico non autorizzata.
- 3.8. *Zone comprese nella convenzione STCW*
- Numero, composizione o certificazione dell'equipaggio non corrispondente al documento sulla composizione minima degli equipaggi.
- 3.9. *Zone comprese nelle convenzioni ILO*
1. Insufficienza di generi alimentari per il viaggio fino al porto successivo.
 2. Insufficienza di acqua potabile per il viaggio fino al porto successivo.
 3. Condizioni sanitarie non soddisfacenti a bordo.
 4. Mancanza di riscaldamento negli alloggi di una nave che naviga in zone dove le temperature possono essere eccessivamente basse.
 5. Passaggi/alloggi bloccati da eccesso di ciarpame, armamento o carico, o in condizioni altrimenti non sicure.
- 3.10. *Zone in cui non si può procedere a un fermo ma in cui debbono essere ad esempio sospese le operazioni di carico.*
- La mancanza di un corretto funzionamento (o manutenzione) del dispositivo a gas inerte, dei dispositivi di carico o delle macchine è considerata un motivo sufficiente per sospendere le operazioni di carico.

ALLEGATO VII

CRITERI MINIMI PER GLI ISPETTORI

(di cui all'articolo 11, paragrafo 1)

1. L'ispettore deve essere autorizzato ad eseguire il controllo di Stato d'approdo dall'autorità competente dello Stato membro in questione.
 2. Alternativa A.:
 - È necessario aver prestato almeno un anno di servizio come ispettore per uno Stato di bandiera, incaricato dei controlli e delle certificazioni conformemente alle convenzioni.
 - Essere in possesso di:
 - a) un certificato di qualifica professionale come comandante, abilitato ad assumere il comando di una nave di 1 600 TST o più, cfr. STCW, Reg. II/2, o
 - b) un certificato di qualifica professionale come direttore di macchina abilitato ad assumere tali funzioni a bordo di una nave il cui gruppo motopropulsore principale ha una potenza pari o superiore a 3 000 Kw, cfr. STCW, Reg. III/2, o
 - c) aver superato l'esame per architetto navale, ingegnere meccanico o ingegnere in campo marittimo e aver prestato servizio in tale funzione per almeno 5 anni.
 - Gli ispettori di cui alle lettere a) e b), devono aver prestato servizio in mare per almeno 5 anni, rispettivamente, come ufficiale di coperta o ufficiale di sala macchine.
- Alternativa B.:
- Essere in possesso di un diploma universitario pertinente o di formazione equivalente, e
 - aver seguito una formazione e aver ottenuto la qualifica di ispettore della sicurezza delle navi, e

-
- aver prestato servizio per almeno 2 anni come ispettore di uno Stato di bandiera incaricato dei controlli e delle certificazioni conformemente alle convenzioni.
3. Essere in grado di comunicare oralmente e per iscritto nella lingua più comunemente usata in navigazione.
 4. Avere una conoscenza adeguata delle disposizioni delle convenzioni internazionali e delle pertinenti procedure relative al controllo di Stato d'approdo.
 5. Sono altresì accettati gli ispettori che non soddisfano i criteri sopra elencati se, alla data di adozione della presente direttiva, sono stati incaricati dall'autorità competente di uno Stato membro di eseguire i controlli di Stato d'approdo.
-

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. Introduzione

Il 16 marzo 1994 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta, basata sull'articolo 84, paragrafo 2 del trattato, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri ⁽¹⁾.

Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 27 ottobre 1994 ⁽²⁾. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 14 settembre 1994 ⁽³⁾.

La Commissione ha modificato la proposta il 15 novembre 1994 alla luce di detti pareri ⁽⁴⁾.

In data 14 marzo 1995 il Consiglio ha adottato la posizione comune conformemente all'articolo 189 C del trattato.

II. Obiettivo della proposta

La proposta costituisce una delle misure di attuazione della risoluzione del Consiglio dell'8 giugno 1993 per una politica comune della sicurezza dei mari ⁽⁵⁾. L'obiettivo è contribuire a ridurre drasticamente il numero delle navi al di sotto delle norme nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri, assicurando un'applicazione più efficace delle norme internazionali in materia di sicurezza marittima, tutela dell'ambiente marino e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi di qualsiasi bandiera. Tali norme derivano principalmente dalle convenzioni internazionali e da altri strumenti adottati sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Dato che un sempre maggior numero di Stati di bandiera non assolvono al loro primario dovere di far applicare le norme internazionali a bordo delle navi che battono la loro bandiera, è apparso necessario utilizzare le possibilità di controllo negli impianti portuali e off-shore previsti dalle convenzioni internazionali. Al fine di potenziare l'efficacia di siffatto sistema di controllo da parte dello Stato di approdo e di evitare distorsioni in materia di concorrenza tra i porti, è altresì apparso necessario assicurare un'applicazione omogenea di tali norme grazie a misure a livello comunitario. Siffatte misure si fonderebbero sull'esperienza acquisita nel contesto del Protocollo d'intesa di Parigi sul controllo da parte dello Stato di approdo (MOU).

III. Analisi della posizione comune

A. Osservazioni generali

Il testo elaborato dal Consiglio segue da vicino le idee fondamentali della proposta della Commissione e integra la maggior parte delle proposte del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. Tiene anche conto dei recenti sviluppi nel contesto del (MOU). La severità delle ispezioni e degli obblighi previsti nel progetto è direttamente proporzionale alla probabilità di riscontrare carenze a bordo:

— ispezioni in via prioritaria per talune categorie di navi (articolo 5, articolo 6, paragrafi 1, 2 e 4 e allegati I, II e IV);

⁽¹⁾ GU n. C 107 del 15. 4. 1994, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. C 323 del 21. 11. 1994, pag. 178.

⁽³⁾ Doc. ESC 1004/94.

⁽⁴⁾ GU n. C 347 dell'8. 12. 1994, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. C 271 del 7. 10. 1993, pag. 1.

- ispezioni più dettagliate se ci sono fondati motivi per ritenere che la nave non soddisfi alle norme internazionali (articolo 6, paragrafo 3 e allegato III);
- ispezioni estese nel caso di fondati motivi riguardo a alcune categorie di navi (articolo 7 e allegato V);
- fermo o sospensione di un'operazione nel caso di carenze che siano chiaramente pericolose per la sicurezza, la salute o l'ambiente (articolo 9 e allegato VI);
- divieto di accesso a tutti i porti comunitari se una nave rifiuta di conformarsi alla richiesta di uno Stato membro di ottemperare alle norme internazionali (articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6);
- inclusione in una lista nera nel caso di fermi frequenti (articolo 15).

Inoltre sarà in sostanza l'ispettore a decidere, in base al suo giudizio professionale, guidato dai criteri previsti dalla direttiva, se debba procedersi a un'ispezione più dettagliata o a un'ispezione estesa.

B. *Emendamenti del Parlamento europeo accettati dal Consiglio* (tutti gli emendamenti del Parlamento indicati in questa parte sono stati accettati anche dalla Commissione)

- Emendamento 1 (modifica di varie definizioni dell'articolo 2).
- Emendamento 4, per quanto concerne la sostituzione di «o» con «e» all'articolo 5, paragrafo 3, nei trattini, e la soppressione del regime speciale di ispezione all'articolo 5, paragrafo 4 della proposta.
- Emendamento 5 concernente l'ispezione estesa di navi passeggeri in servizio di linea tra gli Stati membri (ved. articolo 7, paragrafo 4, seconda frase); il Consiglio ha tuttavia esteso l'idea del Parlamento alle navi che effettuano servizi tra uno Stato membro e un paese terzo (ved. la nuova prima frase del paragrafo in questione).
- Emendamento 6 (articolo 8, paragrafo 2), «comprende» anziché «deve contenere».
- Emendamento 7 concernente l'applicazione della convenzione SOLAS (ved. articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7); nel paragrafo 7 dello stesso articolo il Consiglio ha aggiunto che il proprietario o l'armatore avrà l'onere della prova per eventuali perdite o danni subiti.
- Emendamento 8 relativo all'articolo 9 bis (nuovo) (ved. articolo 10 del progetto del Consiglio); il Consiglio non ha però previsto, nel paragrafo 1, il diritto di ricorrere contro una decisione concernente il divieto di operazioni nei porti.
- Emendamento 9, per quanto riguarda l'articolo 11, paragrafo 1 (ex articolo 10, paragrafo 1), previo qualche adattamento redazionale.
- Il Consiglio ha fatto su e le idee fondamentali dell'emendamento 10 quanto al profilo professionale degli ispettori nell'articolo 12 (ex articolo 11), con le seguenti modifiche:
 - le autorità, quando non possano disporre delle competenze professionali necessarie, possono chiedere l'assistenza di esperti, ma restano responsabili esse stesse dello svolgimento delle ispezioni (ved. paragrafo 2);
 - le autorità possono chiedere l'assistenza, non solo delle Società di classificazione, ma anche di persone che posseggano le competenze professionali richieste (ved. paragrafo 2);

- il documento di identità di cui sono provvisti gli ispettori costituirà la prova dell'autorizzazione a effettuare l'ispezione e non sarà l'autorizzazione stessa (ved. paragrafo 40).
 - Emendamento 11 (ved. articolo 15, ex articolo 14); il Consiglio ha aggiunto che la disposizione prevista in questo articolo fissa soltanto un requisito minimo.
 - Emendamento 12 (ved. articolo 16, ex articolo 15).
 - Emendamento 13 (ved. articolo 18, ex articolo 17).
 - Emendamento 14 (ved. articolo 19, ex articolo 18); il Consiglio ha tuttavia deciso che l'importante cifra del 25 % contenuta nell'articolo 5, paragrafo 1 non vada modificata nel quadro della procedura di «comitato».
 - Emendamento 15 (soppressione dell'articolo 19 della proposta della Commissione).
 - Emendamento 16 (ved. allegato I) nuovo titolo e punto 1.
 - Emendamento 17 (ved. allegato III), fuorché per il riferimento all'allegato I, punto 8 bis (nuovo), la cui inclusione non è stata accettata dal Consiglio (ved. sotto, parte C, ad emendamento 16).
 - Emendamento 18 (ved. allegato VII), accettato, previa alcune modifiche tecniche: le principali disposizioni stabiliscono che l'ispettore abbia acquisito l'esperienza pratica a bordo di navi che rientrano nella convenzione STCW [punto 2, lettera a)]; che si possa diventare ispettore a seguito di una formazione equivalente alla formazione universitaria (fine del punto 2) e che la «clausola della legislazione vigente» sia limitata a ispettori in servizio alla data di adozione della direttiva (punto 4).
- C. *Emendamenti del Parlamento europeo, non accettati dal Consiglio* (eccettuato l'emendamento 16, tutti gli emendamenti in appresso sono stati respinti anche dalla Commissione)
- Emendamento 2 mirante a sopprimere dall'articolo 3, paragrafo 4 l'esclusione delle navi in legno di costruzione primitiva: respinto in quanto avrebbe condotto a ispezionare navi che ai sensi delle convenzioni internazionali non possono essere ispezionate.
- Il Consiglio ha accettato all'articolo 3 il principio di un nuovo paragrafo 4 bis concernente scambi di informazioni sui sistemi per l'individuazione (ved. articolo 5, paragrafo 5), ma ha seguito la stesura della proposta modificata della Commissione, in cui si introduceva un impegno per sviluppare una più efficace individuazione delle navi potenzialmente carenti e si tracciavano dettagli dell'eventuale contenuto di un siffatto sistema di individuazione.
- Emendamento 3 concernente l'articolo 4; è stato ritenuto superfluo, visto il dovere generale di applicazione delle misure comunitarie, confermato anche nello stesso articolo 4, nonché nell'articolo 20.
 - La parte dell'emendamento 4 relativa all'articolo 5, paragrafo 1 è stata ritenuta superflua, viste le disposizioni riguardanti l'ambito di applicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 (sull'ambito di applicazione ved. parte D in appresso).
 - La parte dell'emendamento 4 relativa al riconoscimento, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, delle ispezioni degli Stati aderenti al MOU che non sono membri della Comunità, non è stata accolta dato che la Comunità non può accettare ispezioni effettuate da ispettori di paesi su cui non ha giurisdizione. Gli Stati membri mantengono tuttavia la facoltà di riconoscere ispezioni effettuate da altri membri del MOU.

- La parte dell'emendamento 9 relativa all'articolo 10, paragrafo 4 (ved. attuale articolo 11, paragrafo 4) non è stata accettata poiché indebolirebbe notevolmente il diritto degli Stati membri di negare l'accesso ai loro porti alle navi inadempienti.
- Il Consiglio non ha accettato l'emendamento 16 nella misura in cui proponeva l'aggiunta di navi cisterna per trasporto di prodotti chimici all'elenco delle navi da sottoporre prioritariamente all'ispezione ordinaria di cui all'allegato I. Di conseguenza il Consiglio ha dovuto sopprimere il riferimento al punto 8 bis proposto nell'emendamento 17. D'altra parte il Consiglio è consapevole dei pericoli rappresentati dalle vecchie navi cisterna e le ha aggiunte all'elenco delle navi sottoposte all'ispezione estesa in caso di «motivi fondati» (allegato V).

D. Principali emendamenti apportati dalla proposta della Commissione, introdotti dal Consiglio e non proposti dal Parlamento europeo

- Nell'articolo 1 il Consiglio ha sostituito l'espressione «acque comunitarie» con quella più precisa di «acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri». Nel secondo trattino, nella parte di frase «per il controllo accurato delle navi» è stato soppresso il termine «accurato» per evitare che sussista l'impressione che tutti i controlli debbano comprendere un'ispezione completa della nave.
- Il Consiglio ha sostituito, nella versione inglese, il termine «surveyor» con «inspector», dovunque compaia, dato che il primo si applica soprattutto al personale delle Società di classificazione. Nell'articolo 2, paragrafo 5 il Consiglio ha preferito definire l'ispettore «un dipendente del settore pubblico o un'altra persona debitamente autorizzato/a» anziché «un funzionario pubblico debitamente autorizzato», compensando tale estensione con una serie di condizioni a garanzia della neutralità degli ispettori. Si tratta dei termini «e che risponde a tale autorità competente» nell'articolo 2, paragrafo 5 e del nuovo paragrafo 3 dell'articolo 12.
- Il Consiglio ha introdotto una distinzione tra «fermo» e «sospensione di un'operazione». Di conseguenza la nozione di «fermo» è stata suddivisa originando due definizioni (articolo 2, punti 9 e 10) con conseguente riferimento alle due definizioni nel corpo dell'articolo 9, paragrafo 2 sulla correzione delle carenze.
- Nell'articolo 3 il Consiglio ha introdotto cambiamenti quanto al campo d'applicazione della direttiva, decidendo che la stessa si applichi:
 - non soltanto ai porti di mare ma ai porti in generale, anche quelli della navigazione interna; la direttiva si applicherà a questi ultimi quando serviti da navi d'alto mare cui si applichino le convenzioni internazionali;
 - anche agli impianti off-shore che operino sulla piattaforma continentale di uno Stato membro; nell'articolo 2, paragrafo 4 è stata introdotta una definizione dell'impianto off-shore;
 - alle navi ancorate al di fuori di tali porti o impianti off-shore.

Il Consiglio non ha potuto accettare, come proposto dalla Commissione che il controllo dello Stato di approdo si applichi a navi che navigano nelle acque soggette alla giurisdizione di uno Stato membro, tra l'altro perché la legislazione internazionale impone strette limitazioni agli interventi nelle acque territoriali e in alto mare. I riferimenti a tali acque sono stati soppressi dall'articolo 3, paragrafo 1, dall'articolo 4 e dall'articolo 13, paragrafo 1 (ex articolo 12, paragrafo 1).

- Nell'articolo 5, paragrafo 1 il Consiglio ha affermato che gli Stati membri ispezionano il 25% delle navi nel corso di un anno civile «rappresentativo» anziché «dell'anno civile precedente».

- Il Consiglio ha aggiunto all'articolo 5 un nuovo paragrafo 4, per dare precedenza alle convenzioni internazionali.
- Il Consiglio ha soppresso l'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) e e) in cui si prevedeva l'ispezione, durante il controllo iniziale, delle capacità dell'equipaggio e della farmacia di bordo, ritenendo preferibile che tale ispezione avvenga al momento dell'ispezione più dettagliata.
- Il Consiglio ha aggiunto, nell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, la definizione dei «fondati motivi» che giustificano l'ispezione più dettagliata. Tale definizione è tratta dall'allegato III. 11 della proposta della Commissione.
- Il Consiglio ha introdotto cambiamenti di rilievo nei testi relativi alle ispezioni estese proposte per alcune categorie di navi (navi vecchie e navi passeggeri):
 - in tutti i casi in cui ricorre ha sostituito l'espressione «ispezione approfondita» con «ispezione estesa» per evitare confusione con lo schema di ispezione adottato recentemente per quanto concerne la convenzione SOLAS (ved. in particolare la definizione all'articolo 2, punto 8);
 - il Consiglio ha modificato l'articolo 7, paragrafo 1 nel senso che l'ispezione estesa concernente alcune categorie di navi non debba aver luogo con regolarità ma soltanto se sussistono «motivi fondati». Il Consiglio ritiene che procedendo a ispezioni regolari ci si assumerebbe un compito che spetta normalmente agli Stati di bandiera. Soltanto se questi ultimi non abbiano chiaramente provveduto a garantire l'applicazione delle norme internazionale a bordo delle navi che battono la loro bandiera possono aver luogo ispezioni estese;
 - il Consiglio ha chiarito nell'articolo 7, paragrafo 2 e nell'allegato V, con la frase iniziale dei vari punti della rubrica B, che gli orientamenti dell'ispezione estesa non sono obbligatori ma dovrebbero aiutare gli ispettori nell'esercizio del loro potere discrezionale.
- Nella proposta della Commissione non c'era uniformità riguardo alla designazione delle persone a terra responsabili per la nave. Il Consiglio ha sistematicamente designato come responsabili il proprietario e l'armatore [articolo 8, paragrafo 1; articolo 9, paragrafo 7; articolo 10, paragrafo 1 (ex articolo 9 bis); articolo 11, paragrafi 4 e 6 (ex articolo 10); articolo 15 (ex articolo 14) e articolo 16 (ex articolo 15)].
- L'articolo 9, paragrafo 1 è stato modificato per specificare che spetta all'autorità competente avviare l'azione correttiva.
- L'articolo 9, paragrafo 3 e l'allegato VI sono stati modificati per chiarire che l'allegato VI non contiene un elenco delle carenze che giustificano il fermo di una nave, ma una serie di criteri intesi a aiutare l'ispettore nell'esercizio del suo potere discrezionale per valutare l'opportunità di fermare una nave in quanto costituisca un pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2. Inoltre l'intero allegato VI è stato sostituito dal «libro giallo» elaborato dal MOU.
- Il Consiglio ha inserito all'articolo 9 un nuovo paragrafo 4 che consente di sospendere l'ispezione e chiedere l'azione correttiva non appena risulta che le condizioni generali della nave sono evidentemente al di sotto delle norme.
- All'articolo 11, paragrafo 5 (ex articolo 10, paragrafo 5) sono stati aggiunti il secondo e terzo comma perché sia più tempestivamente dato l'allarme in merito alle navi che rifiutano di procedere all'azione correttiva.
- Nell'articolo 11, paragrafo 6 (ex articolo 10, paragrafo 6) il Consiglio ha esteso i casi in cui le navi inadempienti alle quali sia stato rifiutato l'accesso

possono tuttavia essere ammesse per prevenire incidenti e inquinamento lungo le coste comunitarie.

- All'articolo 13 (ex articolo 12) concernente i rapporti dei piloti e delle autorità portuali, il Consiglio:
 - nel paragrafo 1 ha aggiunto il requisito della presentazione di un rapporto se esiste una minaccia per l'ambiente marino;
 - nel paragrafo 2 ha ampliato i doveri di informazione da parte delle autorità portuali indicando a tal fine, oltre alle carenze che possono mettere a repentaglio la sicurezza della nave, anche quelle che pregiudicano la sicurezza in generale;
 - ha soppresso in entrambi detti paragrafi il dovere per i piloti e le autorità portuali di riferire su carenze che possono pregiudicare la sicurezza dell'equipaggio della nave o dei passeggeri dato che tali carenze sono indirettamente comprese nel loro rapporto rispettivamente sulla sicurezza della navigazione e sulla sicurezza della nave.
- Nell'articolo 17, paragrafo 2 (ex articolo 16) il Consiglio ha fissato il dovere di inviare informazioni ogni tre anni anziché ogni anno. Il cambiamento si è reso necessario in seguito a quello introdotto dal Consiglio all'articolo 5, paragrafo 1 in cui anziché di «anno civile precedente» si parla di «anno civile rappresentativo» ai fini del calcolo del 25 % di ispezioni.
- Nell'articolo 19, lettera b) [ex articolo 18, lettera b)] il Consiglio, come aveva fatto in strumenti precedenti nel settore in questione, ha deciso che gli emendamenti apportati alle convenzioni internazionali devono essere già entrati in vigore perché la direttiva il prenda in considerazione attraverso la procedura di «comitato».
- Nell'allegato II, punto 2 è stato aggiunto il certificato di sicurezza per nave da carico.
- Nell'allegato III, punto 8 (ex punto 7) il Consiglio ha fatto riferimento ai requisiti fissati dalla direttiva 94/58/CE in materia di comunicazione.
- Nell'allegato III il punto 11 della proposta della Commissione, in quanto esprimeva una condizione generale per l'esistenza di fondati motivi, è stato soppresso ed è stato inserito nell'articolo 6, paragrafo 3, un secondo comma in tal senso.
- Nell'allegato V, rubrica A il Consiglio ha definito con maggiore precisione le petroliere che dovrebbero essere oggetto di ispezioni estese, ha aggiunto gasiere e chimichiere all'elenco e ha specificato i metodi da utilizzare per il calcolo dell'età delle navi.
- Nell'allegato V, rubrica B, ai punti 2 e 3, ultimi trattini il Consiglio ha introdotto un cambiamento tecnico riguardo a petroliere e portarinfuse.
- Nell'allegato V, rubrica B, punto 4 il Consiglio ha aggiunto orientamenti per gasiere e chimichiere.
- Nell'allegato V, rubrica B, punto 5, relativo alle navi passeggeri, il Consiglio ha sostituito l'ultima frase, secondo cui le navi passeggeri che rimangono in porto per brevi periodi di tempo non possono essere ispezionate integralmente, con una nuova frase secondo cui le ispezioni estese possono essere continuate in mare a determinate condizioni.